

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1374 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (17CE2056).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (17CE2057).....</u>	<i>Pag.</i> 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2058).....</u>	<i>Pag.</i> 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (1) (17CE2059).....</u>	<i>Pag.</i> 14
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2060).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2061).....</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2062).....</u>	<i>Pag.</i> 32
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2063).....</u>	<i>Pag.</i> 38
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2064).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (17CE2065).....</u>	<i>Pag.</i> 50



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1384 della Commissione, del 25 luglio 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2017 (17CE2066)</u>	Pag. 56
<u>Decisione (PESC) 2017/1385 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (17CE2067)</u>	Pag. 60
<u>Decisione (PESC) 2017/1386 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (17CE2068)</u>	Pag. 62
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1387 della Commissione, del 24 luglio 2017, che autorizza l'immissione sul mercato di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4975] (17CE2069)</u>	Pag. 64
<i>Pubblicati nel n. L 194 del 26 luglio 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (17CE2070)</u>	Pag. 68
<u>Regolamento (UE) 2017/1389 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare (17CE2071)</u>	Pag. 76
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1390 della Commissione, del 26 luglio 2017, recante duecentosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Daesh) e di Al-Qaeda (17CE2072)</u>	Pag. 78
<u>Decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con riguardo alla modifica dell'allegato V di tale accordo (17CE2073)</u>	Pag. 80
<u>Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione, del 25 luglio 2017, recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili [notificata con il numero C(2017) 5069] (17CE2074)</u>	Pag. 102
<i>Pubblicati nel n. L 195 del 27 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1393 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (17CE2075)</u>	Pag. 112
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1394 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (17CE2076)</u>	Pag. 114
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/1395 della Commissione, del 26 luglio 2017, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n.1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (17CE2077)</u>	Pag. 116
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1396 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Polonia e di alcune regioni del Regno Unito [notificata con il numero C(2017) 5140] (17CE2078)</u>	Pag. 118




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 5369] (17CE2079).....</u>	Pag. 122
<i>Publicati nel n. L 197 del 28 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (17CE2080).....</u>	Pag. 129
<u>Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione, del 28 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio (17CE2081).....</u>	Pag. 135
<u>Decisione (UE) 2017/1400 del Parlamento europeo, del 4 luglio 2017, recante un'ulteriore proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (17CE2082).....</u>	Pag. 138
<u>Decisione (PESC) 2017/1401 del comitato politico e di sicurezza, del 18 luglio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2017) (17CE2083).....</u>	Pag. 139
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2084).....</u>	Pag. 140
<u>Decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea, del 23 giugno 2017, che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20) (17CE2085).....</u>	Pag. 150
<u>Indirizzo (UE) 2017/1404 della Banca centrale europea, del 23 giugno 2017, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2017/19) (17CE2086).....</u>	Pag. 152
<i>Publicati nel n. L 199 del 29 luglio 2017</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U. L 175 del 7 luglio 2017) (17CE2087).....</u>	Pag. 156
<i>Publicata nel n. L 197 del 28 luglio 2017</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1374 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato una singola designazione stabilita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere modificata.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nell'elenco «Persone», la voce n. 92 è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«92.	Arkady Romanovich ROTENBERG, Arkadii Romanovich ROTENBERG (Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)	Data di nascita: 15.12.1951 Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo).	Arkady Rotenberg è un importante uomo d'affari russo che ha legami personali stretti con il presidente Putin. Dal marzo 2014 a Rotenberg, o alle sue società, sono stati aggiudicati appalti pubblici per un totale di oltre sette miliardi di dollari. Nel 2015 Rotenberg era in cima all'elenco annuale degli aggiudicatari di appalti pubblici in termini di valore essendogli stati aggiudicati appalti dal governo russo per un valore di 555 miliardi di rubli. Molti di questi appalti sono stati aggiudicati senza processi competitivi formali. Il 30 gennaio 2015 il primo ministro Dmitry Medvedev ha firmato un decreto che ha aggiudicato alla società Stroygazmontazh, di proprietà di Rotenberg, un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Attraverso tali appalti egli ha tratto vantaggio in termini finanziari dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale. È proprietario della società Stroygazmontazh, cui è stato aggiudicato un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando in tal modo la sua integrazione nella Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. Analogamente, nel gennaio 2017 a Stroygazmontazh è stato aggiudicato un appalto pubblico, per un valore di 17 miliardi di rubli, per la costruzione di una linea ferroviaria sul ponte di Kerch che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. È presidente del consiglio di amministrazione della casa editrice Prosvetsheniye, che ha in particolare realizzato il progetto "Ai bambini della Russia: recapito — Crimea", una campagna di pubbliche relazioni destinata a convincere i bambini della Crimea di essere ormai cittadini russi che vivono in Russia, fornendo così sostegno alla politica di integrazione della Crimea in Russia condotta dal governo russo.	30.7.2014»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione ⁽²⁾ precisa le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, in relazione all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.
- (2) Al fine di consentire l'efficace controllo del rispetto degli obblighi in materia di comunicazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese dovrebbero essere obbligate a registrare il loro utilizzo dello strumento di comunicazione elettronico di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 prima dello svolgimento delle attività pertinenti. Ciò consentirebbe alle autorità competenti degli Stati membri di verificare al momento dell'importazione, dell'esportazione o di altre attività pertinenti se un'impresa sarebbe soggetta alla verifica della conformità sulla base della sua relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.
- (3) È opportuno modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC) al fine di allinearli con il formato di comunicazione utilizzato dalle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono ⁽³⁾ (protocollo di Montreal). Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal. Per lo stesso motivo, è opportuno rendere obbligatoria a partire dal 2020 la comunicazione delle informazioni sulla destinazione delle esportazioni e sull'origine delle importazioni; ciò concederebbe tempo sufficiente ad adeguare lo strumento di comunicazione elettronico.
- (4) Nella sezione 2 dovrebbero essere aggiunte ulteriori differenziazioni e osservazioni in modo da riflettere la prassi relativa alle relazioni sviluppata nel corso dei primi due cicli di comunicazione; inoltre, la descrizione nella sezione 12 dovrebbe essere chiarita per evitare errori di interpretazione da parte delle imprese che comunicano le informazioni.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione ⁽⁴⁾ ha istituito il registro elettronico in relazione alle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, in cui sono registrati tutti i dati pertinenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. Il corrispondente formato di comunicazione di cui alla sezione 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

⁽¹⁾ G.U. L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (G.U. L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio n. 88/540/CEE, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U. L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente (G.U. L 146 del 3.6.2016, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Le comunicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.

2. Prima di svolgere le attività oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese si registrano sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico.»

2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:

1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:

	«INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
1 A	Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione	
1B	— quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio	Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8
1C	— quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio	Identificare l'impresa che effettua la distruzione
1C_a	Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione	
1C_b	Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
1D	Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio	$1D = 1B + 1C$
1E	Produzione disponibile per la vendita	$1E = 1A - 1D$



2) la sezione 2 è così modificata:

a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:

«Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di origine.»;

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

	«INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
2 A	Quantitativo importato nell'Unione		
2B	Quantitativo importato nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione, non immesso in libera pratica e riesportato dopo essere stato caricato in prodotti o apparecchiature dall'impresa che effettua la comunicazione		La comunicazione sugli idrofluorocarburi per paese di origine non è necessaria. Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati. Se la riesportazione in prodotti o apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1° gennaio non immessi in commercio nell'Unione come indicato nella sezione 4C Le esportazioni di gas sfusi sono comunicate solo nella sezione 3
2C	Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati		
2D	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere impiegati come materia prima		
2E	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal		Specificare il tipo di uso esonerato»


3) la sezione 3 è così modificata:

a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:

«Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di destinazione.»;

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

	«INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
3 A	Quantitativo totale esportato dall'Unione		
3B	Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie		La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
3C	Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione		$3C = 3A - 3B$



INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
INFORMAZIONI DA COMUNICARE		
3D	Quantitativo esportato per riciclo	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3E	Quantitativo esportato per rigenerazione	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3F	Quantitativo esportato per distruzione	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3G	Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati	
3H	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere impiegati come materia prima	
3I	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato»

4) Nella sezione 4 la riga della tabella che si riferisce a 4M è sostituita dalla seguente:

«4M	Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio	$4M = 1E + 2A - 2B - 3B + 4C - 4H$ »
-----	--	--------------------------------------

5) Nella sezione 12 la tabella è sostituita dalla seguente:

	«INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
12 A	Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione	Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi in commercio nell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione in commercio.»

6) la sezione 13 è soppressa.

17CE2057



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1376 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il principio attivo warfarin è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 è stata presentata una domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») per il rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dell'Irlanda in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 25 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la propria raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del warfarin.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere il warfarin soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Il warfarin soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti warfarin inoltre desta preoccupazione in relazione a casi di avvelenamento primario e secondario, anche nel caso in cui siano applicate severe misure di gestione del rischio; di conseguenza il warfarin soddisfa altresì il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che rispondono ai criteri di esclusione può essere rinnovata solo se almeno una delle condizioni per la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento continua ad essere soddisfatta.
- (8) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni pertinenti sul warfarin, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.
- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica al fine di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.
- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, come pure le informazioni circa la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti di cui all'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽⁴⁾, sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6. 2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio per rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea, 2014 Bruxelles, Belgio. 100 pagg., ISBN 978-92-79-44992-5.



- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana o animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e possono sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi solo su detti metodi non chimici di controllo o di prevenzione, il warfarin è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori, a complemento di tali alternative. Di conseguenza il warfarin verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è pertanto soddisfatta.
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe condurre a un'insufficienza di tale controllo. Ciò potrebbe non solo avere effetti notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti warfarin possono essere mitigati se questi prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. Di conseguenza, la mancata approvazione del warfarin come principio attivo avrebbe ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. Anche la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è pertanto soddisfatta.
- (13) È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del warfarin destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il warfarin è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
- (15) La decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione⁽¹⁾ ha stabilito che la data di scadenza iniziale dell'approvazione del flooumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 fosse posticipata al 30 giugno 2018. Visto che l'esame delle domande di rinnovo di tali approvazioni è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/135.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.


Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/135 è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flooumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—




ANEXO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Warfarin	Denominazione IUPAC: (R _S)-4-idrossy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl) coumarin N. CE: 201-377-6 N. CAS: 81-81-2	990 g/kg	30 giugno 2024	14	<p>Il warfarin è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello dell'Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere soddisfatte. 2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 3) La concentrazione nominale di warfarin nei prodotti non deve superare 790 mg/kg. 4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante. 5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante. 6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio. 7) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in trattamenti permanenti o con esche a intervalli di applicazione (<i>pulse baiting</i>). 8) Devono essere autorizzati solo prodotti pronti all'uso. 9) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, per esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati, se possibile, e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori. 10) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti conformemente alle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto in modo specifico nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione. 2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esca per ogni confezione pari a: <ol style="list-style-type: none"> a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi: <ol style="list-style-type: none"> i) per esche in grani, pellet o pasta: 250 g; ii) per esche in blocchi paraffinati: 500 g; b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti: <ol style="list-style-type: none"> i) per esche in grani, pellet o pasta: 750 g; ii) per esche in blocchi paraffinati: 1 500 g. 3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi. 4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno. 5) Chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve garantire che questi siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure volte a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare. 6) I prodotti in forma di esche libere, come grani e pellet, devono essere autorizzati unicamente in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente. <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in fognie, aree aperte o discariche. 2) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione. 3) Chi mette a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che questi prodotti non siano forniti al pubblico.



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in fognie, aree aperte o discariche. 2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti a condizione che questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. 3) Chi mette a disposizione sul mercato prodotti per gli utilizzatori professionali formati è tenuto a garantire che questi prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1377 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il principio attivo clorofacinone è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Spagna in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 25 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del clorofacinone.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere il clorofacinone soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. Il clorofacinone soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per essere definita persistente e tossica. L'uso di prodotti contenenti clorofacinone desta preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il clorofacinone soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul clorofacinone, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.
- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾, sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il clorofacinone è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il clorofacinone verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti clorofacinone possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del clorofacinone come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del clorofacinone destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il clorofacinone è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione ⁽²⁾ l'iniziale data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 è stata posticipata al 30 giugno 2018. Visto che l'esame delle domande di rinnovo di tali approvazioni è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 è abrogata.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Clorofacinone	Denominazione IUPAC: 2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indan-1,3-dione N. CE: 223-003-0 N. CAS: 3691-35-8	978 g/kg	30 giugno 2024	14	<p>Il clorofacinone è considerato un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <p>1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>3) La concentrazione nominale di clorofacinone nei prodotti non deve superare 50 mg/kg per i prodotti diversi dalle formulazioni con azione per contatto e 2 000 mg/kg per le formulazioni con azione per contatto.</p> <p>4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere traccianti.</p> <p>6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio.</p> <p>7) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>8) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso.</p> <p>9) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori.</p> <p>10) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità alle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, pellet o pasta: 250 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 500 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, pellet o pasta: 750 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 1 500 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>6) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche. 2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. 3) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1378 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo cumatetralil è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Danimarca in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 23 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del cumatetralil.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere, il cumatetralil soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. Il cumatetralil soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti cumatetralil desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il cumatetralil soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul cumatetralil, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.
- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6. 2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾, sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il cumatetralil è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il cumatetralil verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti cumatetralil possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del cumatetralil come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del cumatetralil destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il cumatetralil è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Visto che l'esame delle domande di approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione ⁽²⁾ è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 ⁽³⁾.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Cumatetralil	Denominazione IUPAC: 4-hydroxy-3-(1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin N. CE: 227-424-0 N. CAS: 5836-29-3	980 g/kg	30 giugno 2024	14	<p>Il cumatetralil è considerato un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 3) La concentrazione nominale di cumatetralil nei prodotti non deve superare 375 mg/kg per i prodotti diversi dalle formulazioni con azione per contatto e 4 000 mg/kg per le formulazioni con azione per contatto. 4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante. 5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante. 6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio. 7) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione. 8) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso. 9) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori. 10) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità alle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, pellet o pasta: 250 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraaffinati: 500 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, pellet o pasta: 750 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraaffinati: 1.500 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>6) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche. 2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. 3) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1379 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il principio attivo difenacum è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Finlandia in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 24 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del difenacum.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere, il difenacum soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per essere definita molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Il difenacum soddisfa pertanto i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti difenacum desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il difenacum soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul difenacum, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.
- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾ sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il difenacum è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il difenacum verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti difenacum possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del difenacum come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del difenacum destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il difenacum è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Con la decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione ⁽²⁾ l'iniziale data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 è stata posticipata al 30 giugno 2018. Visto che l'esame delle domande di rinnovo di tali approvazioni è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/397/UE.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/397/UE è abrogata.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (G.U.L. 186 del 26.6.2014, pag. 111).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Difenacum	Denominazione IUPAC: 3-(3-biphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin N. CE: 259-978-4 N. CAS: 56073-07-5	960 g/kg Somma di isomeri in un rapporto pari al 50 %-80 % di isomeri cis e al 20 %-50 % di isomeri trans	30 giugno 2024	14	<p>Il difenacum è considerato un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 3) La concentrazione nominale di difenacum nei prodotti non deve superare 75 mg/kg. 4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante. 5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante. 6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio. 7) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso. 8) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori. 9) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità alle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 50 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 100 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 150 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 300 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>6) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>7) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>3) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>4) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>4) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti solo nei siti con un elevato potenziale di re-invasione, quando altri metodi di controllo si sono rivelati insufficienti.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1380 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il principio attivo bromadiolone è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dell'Italia in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 25 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del bromadiolone.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere, il bromadiolone soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di esclusione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per essere definita persistente, bioaccumulabile e tossica. Pertanto il bromadiolone soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti bromadiolone desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il bromadiolone soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul bromadiolone, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.
- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾, sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il bromadiolone è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il bromadiolone verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti bromadiolone possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del bromadiolone come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del bromadiolone destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il bromadiolone è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Visto che l'esame delle domande di approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione ⁽²⁾ è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 ⁽³⁾.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER

—




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Bromadiolone	Denominazione IUPAC: 3-[(1RS,3RS,1RS,3SR)- 3-(4'-bromobiphenyl-4- yl)-3-hydroxy-1-phenyl- propyl]-4-hydroxycou- marin N. CE: 249-205-9 N. CAS: 28772-56-7	969 g/kg	30 giugno 2024	14	<p>Il bromadiolone è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 3) La concentrazione nominale di bromadiolone nei prodotti non deve superare 50 mg/kg. 4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante. 5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante. 6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio. 7) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso. 8) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori. 9) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità delle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 50 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 100 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 150 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 300 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>6) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>7) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>3) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>4) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>4) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti solo nei siti con un elevato potenziale di re-invasione, quando altri metodi di controllo si sono rivelati insufficienti.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1381 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo brodifacoum è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dalle autorità competenti dei Paesi Bassi e dell'Italia in qualità di autorità di valutazione competenti.
- (3) Il 26 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del brodifacoum che riguarda anche la domanda valutata dall'Italia.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere, il brodifacoum soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per essere definita molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Pertanto il brodifacoum soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti brodifacoum desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il brodifacoum soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul brodifacoum, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.
- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾, sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quando alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il brodifacoum è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il brodifacoum verrebbe utilizzato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti brodifacoum possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del brodifacoum come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del brodifacoum destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il brodifacoum è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Visto che l'esame delle domande di approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 ⁽²⁾ è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione ⁽³⁾.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Scadenza dell'approva- zione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Brodifacoum	Denominazione IUPAC: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1-naph- thyl]-4-hydroxycoumarin N. CE: 259-980-5 N. CAS: 56073-10-0	950 g/kg	30 giugno 2024	14	<p>Il brodifacoum è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 3) La concentrazione nominale di brodifacoum nei prodotti non deve superare 50 mg/kg. 4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante. 5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante. 6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio. 7) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso. 8) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori. 9) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità delle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Scadenza dell'approva- zione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 50 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 100 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 150 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 300 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o a intervalli di applicazione.</p> <p>6) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>7) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Scadenza dell'approva- zione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>3) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>4) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>4) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.</p>

(¹) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1382 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il principio attivo difetialone è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Norvegia in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 21 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del difetialone.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere, il difetialone soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per essere definita molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Pertanto il difetialone soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti difetialone desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il difetialone soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul difetialone, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.
- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾, sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il difetialone è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il difetialone verrebbe utilizzato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti difetialone possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del difetialone come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del difetialone destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il difetialone è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Visto che l'esame delle domande di approvazione del difetialone e del difenacum destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione ⁽²⁾ è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 ⁽³⁾.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2014/397 della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Difetialone	Denominazione IUPAC: 3-[3-(4'-bromo[1,1'bi-phenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio- pyran-2-one N. CE: Non disponibile N. CAS: 104653-34-1	976 g/kg La specifica relativa alla purezza si basa sulla concentrazione combinata di entrambi i diastereoisomeri (cis e trans).	30 giugno 2024	14	<p>Il difetialone è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. 3) La concentrazione nominale del difetialone nei prodotti non deve superare 25 mg/kg. 4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante. 5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante. 6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio. 7) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso. 8) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori. 9) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità delle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 50 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 100 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 150 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 300 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>6) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>7) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>3) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>4) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>4) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1383 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****che rinnova l'approvazione del floccoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il principio attivo floccoumafen è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dei Paesi Bassi in qualità di autorità di valutazione competente.
- (3) Il 26 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del floccoumafen.
- (4) Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia ⁽²⁾ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere, il floccoumafen soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per essere definita molto persistente, molto bioaccumulabile e tossica. Pertanto il floccoumafen soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) L'uso di prodotti contenenti floccoumafen desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il floccoumafen soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul floccoumafen, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili.
- (9) La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval>

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (10) I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti ⁽¹⁾, sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente sui biocidi.
- (11) I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il flocoumafen è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il flocoumafen verrebbe utilizzato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
- (12) Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti flocoumafen possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del flocoumafen come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. Anche la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è quindi soddisfatta.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del flocoumafen destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (14) Il flocoumafen è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (15) Visto che l'esame delle domande di approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 ⁽²⁾ è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 ⁽³⁾.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ *Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report* (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Flocoumafen	Denominazione IUPAC: 4-idrossy-3- [(1R,3R,1RS,3RS)-1,2,3,4- tetrahydro-3-[4-(4-trifluoro- methylbenzyloxy)phenyl]-1- naphthyl]coumarin N. CE: 421-960-0 N. CAS: 90035-08-8	955 g/kg (somma di isomeri in un rapporto pari al 50-80 % di isomeri cis e al 20-50 % di isomeri trans)	30 giugno 2024	14	<p>Il flocoumafen è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.</p> <p>1) Nel valutare il prodotto si deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>2) I prodotti devono essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>3) La concentrazione nominale di flocoumafen nei prodotti non deve superare 50 mg/kg.</p> <p>4) I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante.</p> <p>6) I prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, devono essere autorizzati unicamente per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio.</p> <p>7) Devono essere autorizzati solo i prodotti pronti all'uso.</p> <p>8) L'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio idonee e disponibili. Tra queste figurano, ad esempio, la restrizione al solo uso da parte di utilizzatori professionali o professionali formati e la fissazione di ulteriori condizioni specifiche per ogni categoria di utilizzatori.</p> <p>9) Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti in conformità delle prescrizioni in vigore a livello locale. Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all'autorizzazione nazionale e figurare sull'etichetta del prodotto.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>2) I prodotti devono essere forniti esclusivamente con un quantitativo massimo di esche per ogni confezione pari a:</p> <p>a) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i topi:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 50 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 100 g;</p> <p>b) per i prodotti destinati a essere utilizzati esclusivamente contro i ratti, o per quelli contro topi e ratti:</p> <p>i) per esche in grani, in pellet o pasta: 150 g;</p> <p>ii) per esche in blocchi paraffinati: 300 g.</p> <p>3) I prodotti contro le specie <i>Rattus norvegicus</i> e <i>Rattus rattus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi.</p> <p>4) I prodotti contro la specie <i>Mus musculus</i> devono essere autorizzati solo per uso interno.</p> <p>5) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o a intervalli di applicazione.</p> <p>6) Chiunque metta a disposizione sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che siano corredati di informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti in generale, sulle misure intese a limitarne l'uso al minimo necessario e sulle opportune precauzioni da adottare.</p> <p>7) I prodotti sotto forma di esche libere (in grani o pellet) devono essere autorizzati solo in formulazioni fornite in sacchetti o altro imballaggio al fine di ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					<p>3) I prodotti devono essere autorizzati solo per l'uso in stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>4) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico. Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.</p> <p>1) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in reti fognarie, aree aperte o discariche.</p> <p>2) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo delle stazioni esca a prova di manomissione.</p> <p>3) I prodotti possono essere autorizzati per l'uso in esche a intervalli di applicazione.</p> <p>4) I prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti.</p> <p>5) Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati è tenuto a garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1384 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2017****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 e 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2017, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2017 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2017 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— ⁽¹⁾	12 629 487
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	369 596
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	911 500
Altre origini	09.4130	— ⁽²⁾	4 796

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

⁽²⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

- b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2017 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— ⁽¹⁾	1 610 500

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:


Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2017
Thailandia	09.4149	— ⁽¹⁾
Australia	09.4150	— ⁽²⁾
Guyana	09.4152	— ⁽²⁾
Stati Uniti	09.4153	— ⁽¹⁾
Altre origini	09.4154	78,636985 %

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

⁽²⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

- d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2017 (in kg)
Thailandia	09.4112	— ⁽¹⁾	20 965
Stati Uniti	09.4116	— ⁽¹⁾	822



Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2017 (in kg)
India	09.4117	— (¹)	89 276
Pakistan	09.4118	— (¹)	55 110
Altre origini	09.4119	— (¹)	14 199
Tutti i paesi	09.4166	0,703025 %	0

(¹) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

17CE2066



DECISIONE (PESC) 2017/1385 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 ⁽¹⁾.
- (2) Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 ⁽²⁾ che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 prorogando il mandato dell'operazione fino al 27 luglio 2017 e aggiungendo al mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA due compiti di sostegno, vale a dire lo sviluppo delle capacità e la formazione della guardia costiera e della marina libiche, da un lato, e il contributo alla condivisione delle informazioni e all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, dall'altro.
- (3) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2314 ⁽³⁾ che ha rafforzato le autorizzazioni concesse all'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA al fine di scambiare informazioni con i partner pertinenti.
- (4) Il 3 febbraio 2017, nella dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli *aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale*, è stato affermato che in particolare sarà data priorità alla formazione, all'equipaggiamento e al supporto per la guardia costiera nazionale libica e altre pertinenti agenzie come pure a ulteriori sforzi intesi a smantellare il modello di attività dei trafficanti attraverso un'azione operativa rafforzata, nell'ambito di un approccio integrato che coinvolga la Libia, altri paesi situati lungo la rotta nonché i pertinenti partner internazionali, gli Stati membri impegnati, le missioni e le operazioni PSDC, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).
- (5) Il 6 febbraio 2017, nelle sue conclusioni sulla Libia, il Consiglio ha dichiarato che l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA continuerà a incentrare le sue azioni sullo smantellamento del modello di attività delle reti del traffico e della tratta di esseri umani; proseguirà inoltre l'attuazione dei suoi due compiti di sostegno.
- (6) Il contributo dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA allo scambio di informazioni può anche contribuire all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU («UNSCR») 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017).
- (7) Il 12 giugno 2017, tramite l'UNSCR 2357 (2017), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato le autorizzazioni concesse con l'UNSCR 2292 (2016), che riguarda la rigorosa attuazione dell'embargo sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.
- (8) Il 23 giugno 2017, nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha sottolineato in particolare che lo smantellamento del modello di attività della tratta e del traffico di esseri umani rimane un obiettivo fondamentale e che la formazione e l'equipaggiamento della guardia costiera libica costituiscono componenti essenziali dell'approccio dell'UE a tale riguardo.
- (9) Il 4 luglio 2017, sulla base della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha concordato di prorogare il mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA fino al 31 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 62).



- (10) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell'Unione.»;

- 2) all'articolo 2 *bis* è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 *bis*. Ai fini del compito di sostegno di cui al paragrafo 1, deve essere istituito un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altre pertinenti parti interessate.»;

- 3) all'articolo 2 *ter* è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Inoltre, nella zona di operazione, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA svolge attività di sorveglianza e raccoglie informazioni sul traffico illecito, comprese informazioni sul petrolio greggio e altre esportazioni illecite contrarie alle UNSCR 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017), contribuendo in tal modo alla conoscenza situazionale e alla sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere fornite alle autorità libiche legittime e alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell'Unione europea.»;

- 4) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per il periodo dal 28 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 l'importo di riferimento per i costi comuni dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 000 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % sia per gli impegni che per i pagamenti.»;

- 5) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 31 dicembre 2018.»


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

17CE2067



DECISIONE (PESC) 2017/1386 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2017

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (2) Il 13 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/445 ⁽²⁾, con cui ha prorogato tali misure per un ulteriore periodo di sei mesi.
- (3) Il Consiglio ha riesaminato una singola designazione stabilita nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere modificata.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/445 del Consiglio, del 13 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 88).



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, nell'elenco «Persone», la voce n. 92 è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«92.	Arkady Romanovich ROTENBERG, Arkadii Romanovich ROTENBERG (Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)	Data di nascita: 15.12.1951 Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo).	<p>Arkady Rotenberg è un importante uomo d'affari russo che ha legami personali stretti con il presidente Putin. Dal marzo 2014 a Rotenberg, o alle sue società, sono stati aggiudicati appalti pubblici per un totale di oltre sette miliardi di dollari. Nel 2015 Rotenberg era in cima all'elenco annuale degli aggiudicatari di appalti pubblici in termini di valore essendogli stati aggiudicati appalti dal governo russo per un valore di 555 miliardi di rubli. Molti di questi appalti sono stati aggiudicati senza processi competitivi formali. Il 30 gennaio 2015 il primo ministro Dmitry Medvedev ha firmato un decreto che ha aggiudicato alla società Stroygazmontazh, di proprietà di Rotenberg, un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Attraverso tali appalti egli ha tratto vantaggio in termini finanziari dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.</p> <p>È proprietario della società Stroygazmontazh, cui è stato aggiudicato un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando in tal modo la sua integrazione nella Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. Analogamente, nel gennaio 2017 a Stroygazmontazh è stato aggiudicato un appalto pubblico, per un valore di 17 miliardi di rubli, per la costruzione di una linea ferroviaria sul ponte di Kerch che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina.</p> <p>È presidente del consiglio di amministrazione della casa editrice Prosvescheniye, che ha in particolare realizzato il progetto "Ai bambini della Russia: recapito — Crimea", una campagna di pubbliche relazioni destinata a convincere i bambini della Crimea di essere ormai cittadini russi che vivono in Russia, fornendo così sostegno alla politica di integrazione della Crimea in Russia condotta dal governo russo.</p>	30.7.2014»

17CE2068



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1387 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2017

che autorizza l'immissione sul mercato di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 4975]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Il 13 giugno 2012 la società DSM Food Specialties ha presentato alle autorità competenti della Francia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è la popolazione adulta in generale.
- (2) Il 31 luglio 2014 l'autorità francese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) L'11 novembre 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 25 novembre 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 13 dicembre 2016 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza della proliloligopeptidasi quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97, ha concluso che il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* è sicuro per l'uso e i livelli d'uso proposti ⁽²⁾.
- (7) Il suddetto parere costituisce una base sufficiente per stabilire che il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger*, per l'uso e i livelli d'uso proposti, soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽³⁾, dato che il ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* è utilizzato come coadiuvante tecnologico e il materiale derivato dal microrganismo geneticamente modificato non è presente nel nuovo prodotto alimentare.
- (9) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* dovrebbe essere autorizzato fatte salve le disposizioni di detta direttiva.

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2017; 15(2): 4681.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).



- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* come specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, ad una dose massima stabilita nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2


La designazione da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti alimentari per il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger* autorizzato dalla presente decisione è «proliloligopeptidasi».

Articolo 3

DSM Nutritional Products Ltd., Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Svizzera, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Specifiche del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger*


Specifiche dell'enzima

Nome sistematico	Proliloligopeptidasi
Sinonimi	Prolilendopeptidasi, prolin-endopeptidasi, prolil-endo-peptidasi
Peso molecolare	66 kDa
Numero della Commissione per gli enzimi	EC 3.4.21.26
Numero CAS	72162-84-6
Fonte	Ceppo geneticamente modificato dell' <i>Aspergillus niger</i> (GEP-44)

Descrizione: La proliloligopeptidasi è disponibile sotto forma di preparato enzimatico contenente circa 30 % di maltodestrina.

Specifiche del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi

Parametro	Limiti di specifiche
Attività	> 580 000 PPI (°)/g (> 34,8 PPU (°)/g)
Aspetto	Microgranulato
Colore	Da biancastro ad arancione giallognolo. Il colore può variare da una partita all'altra
Sostanza secca	> 94 %
Glutine	< 20 ppm
Metalli pesanti	
Totale metalli pesanti (come piombo)	≤ 10 mg/kg
Piombo	≤ 1,0 mg/kg
Arsenico	≤ 1,0 mg/kg
Cadmio	≤ 0,5 mg/kg
Mercurio	≤ 0,1 mg/kg
Specifiche microbiologiche	
Conteggio della carica aerobica totale su piastra	≤ 10 ³ CFU/g
Totale lieviti e muffe	≤ 10 ² CFU/g
Anaerobi solfito-riduttori	≤ 30 CFU/g
<i>Enterobacteriaceae</i>	< 10 CFU/g
<i>Salmonella</i>	Assente in 25 g



<i>Escherichia coli</i>	Assente in 25 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Assente in 10 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Assente in 10 g
<i>Listeria monocytogenes</i>	Assente in 25 g
Attività antimicrobica	Assente
Micotossine	Al di sotto dei limiti di rilevazione: aflatossina B1, B2, G2, G1 (< 0,25 µg/kg), aflatossine totali (< 2,0 µg/kg), ocratossina A (< 0,20 µg/kg), tossina T-2 (< 5 µg/kg), zearalenone (< 2,5 µg/kg), fumonisina B1 e B2 (< 2,5 µg/kg)

(¹) PPI — Protease Picomole International

(²) PPU — unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units)

ALLEGATO II


Usi autorizzati del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'*Aspergillus niger*

Categoria alimentare	Dose massima
Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE	120 PPU (¹)/giorno (2,7 g di preparato enzimatico/giorno) (2 × 10 ⁶ PPI (²)/giorno) per la popolazione adulta in generale

(¹) PPU — unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units)

(²) PPI — Protease Picomole International

17CE2069



DECISIONE (UE) 2017/1388 DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 2017****sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo* sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/2053 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione («accordo») è stato firmato il 25 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione che consenta la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione. Tale partecipazione deve essere resa possibile mediante la conclusione dell'accordo.
- (3) Lo scopo dell'accordo è che l'Unione conduca azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con il Kosovo, ai sensi dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) La conclusione dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, nell'accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Approvazione del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/2053 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo* sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 319 del 25.11.2016, pag. 1).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 10 dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione, compreso il contributo finanziario da versare, conformemente all'articolo 5 dell'accordo. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO QUADRO
tra l'Unione europea e il Kosovo* sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte, e

il KOSOVO*,


dall'altra,

in seguito denominati «parti contraenti»,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Unione è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare la stabilità della regione, ha dichiarato la disponibilità dell'Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile e ha confermato che l'Unione intende contribuire allo sviluppo economico e politico attraverso una chiara prospettiva europea, in linea con la prospettiva europea della regione.
- (2) Il 7 dicembre 2009 il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione europea del 14 ottobre 2009 intitolata «Realizzare la prospettiva europea del Kosovo» e ha invitato quest'ultima a prendere le misure necessarie per sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione. Esso ha attribuito importanza alle misure relative al commercio e ai visti e ha incoraggiato la Commissione europea a consentire al Kosovo di partecipare ai programmi dell'Unione, integrando il Kosovo nel sistema di sorveglianza economica e di bilancio, attivando la seconda componente dello strumento di assistenza preadesione e consolidando il dialogo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione europea che consenta la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione. La Commissione europea ha presentato tale proposta nel marzo 2011.
- (4) Il 5 dicembre 2011 il Consiglio ha confermato il proprio impegno a trovare un accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, ferme restando le posizioni degli Stati membri sullo status.
- (5) Il 22 ottobre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati a nome dell'Unione su un accordo quadro con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi dell'Unione.
- (6) Il Kosovo ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (7) L'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento ad azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.
- (8) Le modalità e le condizioni specifiche, compreso il relativo contributo finanziario, della partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità del Kosovo.
- (9) La firma e la conclusione del presente accordo non pregiudicano la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso,

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIJ sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Kosovo è ammesso a partecipare ai seguenti programmi dell'Unione:

- a) a quegli attuali programmi dell'Unione elencati nell'allegato, e ai programmi che vi succederanno, che saranno aperti alla partecipazione del Kosovo, una volta entrato in vigore il presente accordo;
- b) ai programmi dell'Unione che saranno istituiti o prorogati dopo la firma del presente accordo che contengono una clausola di apertura relativa alla partecipazione del Kosovo.

Il Kosovo può partecipare ai programmi dell'Unione conformemente ai suoi impegni di adottare e applicare norme nei settori pertinenti al programma in questione e con i progressi compiuti a tale riguardo.

Articolo 2

Il Kosovo fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Kosovo possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il Kosovo, ai comitati di gestione responsabili del controllo dei programmi dell'Unione ai quali il Kosovo contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Kosovo si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare, saranno stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità del Kosovo. Gli accordi di questo tipo sono considerati parte integrante del presente accordo.

Qualora il Kosovo chieda l'assistenza preadesione dell'Unione sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ o a norma di qualsiasi regolamento analogo che possa essere adottato in futuro e che preveda l'assistenza esterna dell'Unione al Kosovo, le condizioni che disciplinano l'impiego dell'assistenza dell'Unione da parte del Kosovo sono stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

Ogni accordo di cui all'articolo 5, primo comma, stabilisce che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il controllo finanziario o le verifiche contabili devono essere effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che permettano di conferire alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.


Articolo 7

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato.

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU UE L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



Articolo 8

Le parti contraenti possono rivedere il presente accordo per la prima volta entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore e, successivamente, ogni tre anni, in base all'esperienza acquisita attraverso la partecipazione del Kosovo a uno o più programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Kosovo.

Articolo 10

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и петти ноември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého pátého listopadu dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende november to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten November zweitausendsechzehn.

Kahe tuhanda kuuteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty fifth day of November in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt cinq novembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque novembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit piektajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktą metų lapkričio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év november havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u ghoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig november tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego listopada roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci noiembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho novembra dvetisícšestnásť.


V Bruslju, dne petindvajsetega novembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte november år tjugohundrasexton.


Në Bruksel, më njëzet e pesë nëntor të vitit dy mijë e gjashtëmbëdhjetë.

U Bruselu, dvadeset petog novembra godine dve hiljade šesnaeste.



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Për Bashkimin Evropian
 Za Evropsku uniju

За Косово
 Por Kosovo
 Za Kosovo
 For Kosovo
 Für den Kosovo
 Kosovo nimel
 Για το Κοσσυφοπέδιο
 For Kosovo
 Pour le Kosovo
 Za Kosovo
 Per il Kosovo
 Kosovas vārdā –
 Kosovo vardu
 Koszovó részéről
 Għall-Kosovo
 Voor Kosovo
 W imieniu Kosowa
 Pelo Kosovo
 Pentru Kosovo
 Za Kosovo
 Za Kosovo
 Kosovon puolesta
 För Kosovo
 Për Kosovën
 Za Kosovo



ALLEGATO

ELENCO DEGLI ATTUALI PROGRAMMI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

- Fiscalis 2020 ⁽¹⁾
- Dogana 2020 ⁽²⁾
- Hercule III ⁽³⁾
- Giustizia ⁽⁴⁾
- Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza ⁽⁵⁾
- Europa per i cittadini ⁽⁶⁾
- Meccanismo di protezione civile ⁽⁷⁾
- Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA²) ⁽⁸⁾
- COSME ⁽⁹⁾
- Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ⁽¹⁰⁾
- Erasmus+ ⁽¹¹⁾
- Europa creativa ⁽¹²⁾
- Orizzonte 2020 ⁽¹³⁾

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU UE L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU UE L 354 del 28.12.2013, pag. 73).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU UE L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU UE L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

⁽⁷⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁽⁸⁾ Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU UE L 318 del 4.12.2015, pag. 1).


⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 104).




- Programma «Salute per la crescita» ⁽¹⁾
 - Programma per la tutela dei consumatori ⁽²⁾
 - LIFE ⁽³⁾
 - Copernicus ⁽⁴⁾
-

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU UE L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU UE L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU UE L 122, del 24.4.2014, pag. 44).



REGOLAMENTO (UE) 2017/1389 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2017****che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti sono elencati nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento. L'elenco non comprende un laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare. L'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede tuttavia che la Commissione possa inserire altri laboratori di riferimento dell'UE nell'allegato VII.
- (2) I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. Nonostante esistano metodi consolidati per rilevare i virus negli alimenti, l'efficacia dei controlli è ostacolata dalla mancanza di uniformità nell'uso dei test. La mancata esecuzione di test di efficienza per la valutazione dei metodi impiegati dai laboratori nazionali di riferimento e della loro capacità di usare i test rende difficile per alcuni laboratori nazionali di riferimento e laboratori ufficiali ottenere l'accreditamento necessario a operare in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004. L'assenza di un laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare compromette quindi la capacità delle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in questo ambito.
- (3) Il 16 dicembre 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE nel campo dei virus di origine alimentare. Il laboratorio selezionato Livsmedelsverket dovrebbe essere designato laboratorio di riferimento dell'UE nel campo dei virus di origine alimentare.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 22:

«22. Laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare

Livsmedelsverket

Uppsala

Svezia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2071



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1390 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2017****recante duecentosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 20 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere sei persone e quattro entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017

*Per la Commissione**A nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1. le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:


- (a) «Alexanda Amon Kotey (alias: (a) Alexe Kotey; (b) Alexandra Kote). Data di nascita: 13.12.1983. Luogo di nascita: Londra, Regno Unito. Cittadinanza: britannica. Passaporto n.: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 094477324, rilasciato il 5.3.2005. Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: marrone scuro; colore dei capelli: nero; carnagione: scura. Segni particolari: barba. Origine etnica: ghaniano-cipriota. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (b) «Elshafee El Sheikh (alias: (a) El Shafee Elsheikh; (b) Alshafee El-Sheikh). Data di nascita: 16.7.1988. Luogo di nascita: Londra, Regno Unito. Cittadinanza: britannica. Passaporto n.: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 801121547, emesso il 16.6.2009 (emesso dal Passport Office del Regno Unito, data di scadenza 16.6.2019, annullato nel dicembre 2014). Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: marrone scuro; colore dei capelli: nero; carnagione: scura. Segni particolari: barba. Nome della madre: Maha Elgizouli. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (c) «Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias: (a) Bahrn Naim; (b) Anggih Tamtomo; (c) Abu Rayyan; (d) Abu Rayan; (e) Abu Aisyah). Data di nascita: 6.9.1983. Luogo di nascita: a) Surakarta, Indonesia; b) Pekalongan, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Indirizzo: a) Aleppo, Repubblica araba siriana b) Raqqa, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (d) «Malik Ruslanovich Barkhanoev (alias: (a) Saifuddin; (b) Saifuddin al-Ingushi; (c) Saifuddin Ingushi). Data di nascita: 14.3.1992. Luogo di nascita: villaggio di Ordzhonikidzevskaya, distretto di Sunzhenskiy, Ingushetia, Federazione russa. Cittadinanza: russa. Indirizzo: Mosul, Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (e) «Murad Iraklievich Margoshvili (alias: (a) Zurab Iraklievich Margoshvili; (b) Murad Akhmedovich Madayev; (c) Lova Madayev; (d) Abu-Muslim Al-Shishani; (e) Muslim; (f) Lava; (g) John; (h) George; (i) Arthur; (j) Sedoy). Data di nascita: 15.1.1970. Luogo di nascita: Grozny, Repubblica di Cecenia, Federazione russa. Cittadinanza: (a) russa; (b) georgiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (f) «OMAN ROCHMAN Ustadz (alias: (a) Oman Rahman; (b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; (c) Aman Abdul Rahman; (d) Aman Abdurahman; (e) Aman Abdurrachman; (f) Oman Abdulrohman; (g) Oman Abdurrahman; (h) Aman Abdurrahman). Data di nascita: 5.1.1972. Luogo di nascita: Sumedang, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Indirizzo: Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»

2. le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- (a) «HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (FILIALE SITUATA IN ALBU KAMAL, REPUBBLICA ARABA SIRIANA) (alias: (a) Hanifah Currency Exchange; (b) Hanifeh Exchange; (c) Hanifa Exchange; (d) Hunaifa Office; (e) Hanifah Exchange Company; (f) Hanifa Money Exchange Office). Indirizzo: Albu Kamal (Al-Bukamal), Repubblica araba siriana. Altre informazioni: Attività di cambio di valuta a Albu Kamal (Al-Bukamal), Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (b) «SELSELAT AL-THAHAB (alias: (a) Silsilet al Thahab; (b) Selselat al Thahab For Money Exchange; (c) Silsilat Money Exchange Company; (d) Silsilah Money Exchange Company; (e) Al Silsilah al Dhahaba; (f) Silsalat al Dhab). Indirizzo: (a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq; (b) Al-Abbas Street, Karbala, Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (c) «Jaysh Khalid Ibn al Waleed (alias: (a) Khalid ibn al-Walid Army; (b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; (c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»
- (d) «Jund Al Aqsa (alias: (a) The Soldiers of Aqsa; (b) Soldiers of Aqsa; (c) Sarayat Al Quds). Indirizzo: (a) governatorato di Idlib, Repubblica araba siriana; (b) governatorato di Hama, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.7.2017.»

3. La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T; (b) Estradato dall'Italia in Algeria il 22.8.2008; (c) suocero di Djamel Lounici. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»



DECISIONE (UE) 2017/1391 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con riguardo alla modifica dell'allegato V di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 1 della decisione 2014/691/UE del Consiglio ⁽¹⁾ indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sulle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali, nonché i relativi allegati da IV a XIV dell'accordo. Conformemente all'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (3) L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che l'Ucraina procede al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato V dell'accordo.
- (4) L'articolo 64, paragrafo 4, dell'accordo impegna l'Ucraina a presentare un elenco di disposizioni dell'acquis dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») al quale intende avvicinare la sua legislazione interna. L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed è aggiunto all'allegato V dell'accordo. Di conseguenza è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo con una decisione del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 74 dell'accordo.
- (5) L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione nel giugno 2016.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie con riguardo alla modifica dell'allegato V dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'«accordo»), con riguardo alla modifica dell'allegato V dell'accordo è favorevole al progetto di decisione accluso all'presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1).



2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie possono accettare correzioni tecniche di minore entità del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM

PROGETTO DI

**DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E
FITOSANITARIE UE-UCRAINA**

del ... 2017

che modifica l'allegato V dell'accordo di associazione

IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'«accordo»), in particolare l'articolo 74, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune parti dello stesso, tra cui le disposizioni relative alle misure sanitarie e fitosanitarie, sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato V dell'accordo.
- (3) L'articolo 64, paragrafo 4, dell'accordo impegna l'Ucraina a presentare un elenco di disposizioni dell'acquis dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (4) L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione europea nel giugno 2016.
- (5) È pertanto opportuno che il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie prenda la decisione di sostituire l'allegato V esistente con un nuovo allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e
fitosanitarie*
Il presidente



ALLEGATO

MODIFICA DELL'ALLEGATO V DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE


L'allegato V dell'accordo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI L'UCRAINA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L'Ucraina si impegna a ravvicinare la propria legislazione alla legislazione dell'Unione che segue, entro i termini sotto elencati, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo.


Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Capo I — Legislazione generale (salute pubblica)	
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE	2016
Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità	2016
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	2016
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2016
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	2016
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2016
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2016
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione	2016
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi	2018




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale	2016
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli	2016
Etichettatura e informazioni sui prodotti alimentari	
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2016
Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 432/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini	2016
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione	2016
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare	2016
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini	2016
Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali	2016
Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio	2016
Misure applicabili ai prodotti di origine animale	
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele	2016
Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico ("Amnesic Shellfish Poison" — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio	2018



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo I, appendice II)	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo V, appendice III)	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII, appendice III)	2017
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VIII, appendice III)	2017
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo IX, appendice III)	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo X, appendice III)	2017
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XI, appendice III)	2017
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XII, appendice III)	2018
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XIII, appendice III)	2017
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XIV, appendice III)	2017
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XV, appendice III)	2018
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2017
Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2016
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2016




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97	2016
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE	2016
Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2016
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione	2016
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2016
Altre misure	
Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2017
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2017
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari	2017
Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2017
Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale	2017
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati	2017




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati e che modifica la direttiva 2001/18/CE	2017
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole	2016
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE	2016
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari	2017
Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari	2017
Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE	2016
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2017
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006	2019
Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2017
Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE	2017
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2017
Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti	2017
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009	2019
Misure da includere dopo il ravvicinamento della legislazione	
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE	2016




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari	2018
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2018
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2018
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE	2016
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio	2016
Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale	2016
Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012	2016
Capo II — Salute degli animali	
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	2016
Decisione 86/474/CEE della Commissione dell'11 settembre 1986 relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di provenienza dai paesi terzi	2016
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina	2017




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina	2016
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina	2016
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE	2016
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione	2016
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	2017
Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII)	2019
Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri	2016
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoonutarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE	2016
Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina	2017
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	2019
Decisione 2006/767/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano	2019
Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia	2016
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria	2016




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici	2019
Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria	2017
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi	2017
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova	2016
Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio	2017
Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni	2016
Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione	2016
Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione	2016
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina	2016
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina	2016
Malattie degli animali	
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità	2017
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati	2017
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina	2017
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini	2017
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini	2019




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione	2017
Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini	2017
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini	2016
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica	2016
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana	2017
Decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA)	2017
Decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	2017
Decisione 2005/217/CE della Commissione, del 9 marzo 2005, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità	2016
Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri	2016
Decisione 2009/3/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro la peste equina	2019
Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale	2016
Identificazione e registrazione degli animali	
Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini	2016
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	2016
Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio	2016




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini	2016
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	2016
Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende	2016
Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini	2016
Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina	2016
Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina	2017
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	2016
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)	2017
Sottoprodotti di origine animale	
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti	2017
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio	2017
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)	2016
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera	2016
Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera	2016




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Misure applicabili ai mangimi e agli additivi per mangimi	
Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità	2018
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2017
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale	2017
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2017
Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi	2016
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi	2016
Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi	2017
Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali	2017
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali	2017
Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi	2017
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	2017
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione	2017
Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali	2017
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale	2017




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio	2017
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi	2017
Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari	2017
Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi	2017
Benessere degli animali	
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole	2016
Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio	2016
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	2016
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali	2016
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	2016
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	2016
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	2017
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento	2018
Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	2016
Capo III — Misure fitosanitarie	
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere	2017
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali	2017
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata	2019




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione	2018
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione	2019
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa	2019
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata	2019
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario	2018
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2019
Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	2019
Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2019
Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2019
Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate	2019
Direttiva 97/46/CE della Commissione, del 25 luglio 1997, recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	2020
Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi	2018
Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	2017
Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	2019




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2019
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2018
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole	2017
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi	2017
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuber-seme di patate	2017
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	2017
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	2017
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati	2017
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE	2017
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi	2021
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2017
Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2018
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli	2019
Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2019



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2018
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima	2017
Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE	2019
Decisione 2008/495/CE della Commissione, del 7 maggio 2008, relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (<i>Zea mays</i> L., linea MON810)	2017
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	2019
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi	2017
Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	2017
Decisione 2009/244/CE della Commissione, del 16 marzo 2009, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (<i>Dianthus caryophyllus</i> L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore	2017
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	2017
Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	2019
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2017
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	2017




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	2019
Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (<i>Solanum tuberosum</i> L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido	2017
Raccomandazione 2010/C 200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche	2017
Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1º giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2019
Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari	2019
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive	2019
Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva fluossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione	2019



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2019
Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto	2019
Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster)	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base	2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino)	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive	2017
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni	2017
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base	2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2019
Decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggiere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio	2017
Decisione di esecuzione 2014/367/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi	2017
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2018
Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio	2017



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà	2017
Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali	2017.»

17CE2073



DECISIONE (UE) 2017/1392 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2017

recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili

[notificata con il numero C(2017) 5069]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, secondo cui all'articolo 1, punto 1, della decisione 2014/350/UE della Commissione ⁽²⁾ è necessario un chiarimento volto a specificare ulteriormente a quali fibre tessili si applichino i criteri ecologici e a sostenere il potenziale di etichettatura dei prodotti tessili intermedi.
- (2) È necessario migliorare il testo della sezione 1 sui criteri relativi alle fibre tessili e del criterio 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE al fine di chiarire le eccezioni applicabili se si usano fibre riciclate o fibre di cotone biologico e le modalità di calcolo della percentuale di cotone richiesta ai criteri 1 a) e 1 b). Sulla scorta delle discussioni del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel gennaio 2016, è necessario armonizzare il testo usato per il cotone biologico e il cotone IPM nonché i requisiti relativi alle restrizioni dei pesticidi concernenti i gruppi «prodotti tessili», «calzature» e «mobili», prendendo come riferimento i criteri rivisti stabiliti nelle decisioni (UE) 2016/1332 ⁽³⁾ e (UE) 2016/1349 della Commissione ⁽⁴⁾. In seguito alle discussioni del CUEME svoltesi in occasione della riunione di novembre 2016 è necessario limitare il requisito di non mescolare cotone biologico e cotone contenente OGM nei prodotti per i quali si effettua una dichiarazione relativa al contenuto di cotone biologico, a norma del criterio 28 della decisione 2014/350/UE. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di inserire un'ulteriore dichiarazione relativa al cotone privo di OGM nel criterio 28 della decisione 2014/350/UE.
- (3) In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, è necessario chiarire le istruzioni relative al campione composito di cui alla valutazione e verifica del criterio 3 a).
- (4) Per motivi di chiarezza, è necessario migliorare il testo della sezione 3 (Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici), criterio 13 b), per motivi di coerenza con il processo relativo all'identificazione e all'istituzione dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate all'inclusione, stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ nonché per motivi di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010. Il testo del criterio 14 dovrebbe inoltre essere reso coerente con l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010. In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici alla Commissione è necessario chiarire il criterio 14 della decisione 2014/350/UE in merito all'uso delle regole di classificazione di pericolo applicabili alle sostanze e alle miscele. Inoltre, sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario armonizzare le restrizioni di cui al criterio 14 b) sulla voce iv) della tabella (Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia) e i requisiti di cui


⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GUL 174 del 13.6.2014, pag. 45).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GUL 210 del 4.8.2016, pag. 100).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GUL 214 del 9.8.2016, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



all'appendice 1 con i rispettivi criteri e requisiti impiegati nei gruppi di prodotti «calzature» e «mobili», tenendo come riferimento per questi ultimi i criteri rivisti per i mobili di cui alla decisione (UE) 2016/1332 e rispettivamente per le calzature alla decisione (UE) 2016/1349, quali votati in gennaio 2016 dal comitato di regolamentazione dell'Ecolabel ⁽¹⁾. Per quanto concerne la voce v) della tabella relativa agli *ausiliari*, è necessario modificare e chiarire l'ambito di applicazione della deroga per consentire i calcoli dei residui nella parte di valutazione e verifica. È altresì necessario modificare il testo dell'appendice 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

- (5) In seguito alla notifica da parte dei membri del CUEME alla Commissione e alle discussioni tenutesi nel 2016 in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, all'appendice 1, sezione f), dell'allegato della decisione (UE) 2014/350/UE, è necessario modificare le restrizioni applicabili a tutte le fasi produttive, in modo da introdurre i detergenti nel campo di applicazione della restrizione, per rettificare il riferimento della prova di biodegradabilità anaerobica e per restringere l'ambito di applicazione della restrizione di detergenti e tensioattivi anionici e cationici a quelli classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) In seguito alla notifica da parte dei membri del CUEME alla Commissione e alle discussioni tenutesi nel 2016 in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario modificare i criteri 20 e 21 della sezione 4. Criteri di idoneità all'uso, in modo da riflettere le nuove scoperte tecniche degli esperti degli Stati membri.
- (7) Sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti nel 2015 e nel 2016 e per motivi di coerenza con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è necessario consentire i calcoli delle emissioni nell'aria dei composti organici nella parte sulla valutazione e la verifica del criterio 16 b) della decisione 2014/350/UE.
- (8) Sulla scorta delle discussioni del CUEME e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel 2015 e nel 2016, è necessario armonizzare il testo della parte relativa alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 26 (Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro) della decisione 2014/350/UE con il testo usato per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet», prendendo come riferimento la decisione (UE) 2016/1371 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (9) In seguito alla discussione con i membri del CUEME nel 2016, è necessario prorogare la validità della decisione 2014/350/UE, in quanto si prevede che il livello di ambizione ambientale dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea stabilito in detta decisione resterà elevato rispetto ad altri regimi di etichettatura. Inoltre, il mantenimento di un insieme stabile di criteri per un periodo prolungato consentirà a un maggior numero di richiedenti di apportare i miglioramenti necessari e investire adeguatamente lungo il ciclo dell'innovazione al fine di presentare domanda per ottenere l'Ecolabel e permetterà al mercato di rispondere a sua volta con nuove specifiche per le materie prime e i prodotti tessili intermedi.
- (10) Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/350/UE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/350/UE è così modificata:

- 1) il considerando 6 è soppresso;


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 66/2010, articolo 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/1371 della Commissione, del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 9).



- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- «c) fibre tessili, fili, stoffa e pannelli a maglia: I prodotti intermedi destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito;
 - d) elementi non tessili: prodotti intermedi inseriti in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, compresi cerniere, bottoni e altri accessori nonché membrane, rivestimenti e laminati;
 - e) prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti in fibre tessili destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie»;
- 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 6*
- I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per 78 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione»;
- 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/350/UE è così modificato:

1) la sezione «1. Fibre tessili» è così modificata:

a) il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Tutte le fibre, comprese quelle suelencate, possono essere usate senza dover soddisfare i criteri relativi alle fibre tessili se contribuiscono per meno del 5 % al peso totale del prodotto o se costituiscono un'imbottitura o una fodera. Fatta eccezione per il poliammide e il poliestere, non è necessario il rispetto dei criteri relativi alle fibre tessili nei seguenti casi:

- i) sul prodotto intero se le fibre contengono un contenuto riciclato che rappresenta nel complesso almeno il 70 % in peso di tutte le fibre del prodotto;
- ii) sulle singole fibre che costituiscono parte del prodotto recante l'Ecolabel in cui il tipo di fibra contiene almeno il 70 % in peso di contenuto riciclato.

Ai fini del calcolo della percentuale di cotone in un prodotto soggetto al rispetto del criterio 1 a) o 1 b), il contenuto di fibre di cotone riciclate è sottratto dalla percentuale minima richiesta eccetto nel caso dell'abbigliamento destinato a bambini di età inferiore a tre anni.»

b) il criterio 1 è modificato come segue:

i) il secondo e terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

- solo se si effettua una dichiarazione di cotone biologico ai sensi del criterio 28, per la norma di produzione 1 a), tutto il cotone convenzionale e IPM mescolato con cotone biologico proviene da varietà non geneticamente modificate,
- ai fini del calcolo della percentuale di cotone in un prodotto soggetto al rispetto del criterio 1 b), qualsiasi contenuto di fibre di cotone biologiche è sottratto dalla percentuale minima richiesta,
- tutto il cotone biologico e IPM è integralmente tracciabile a norma del criterio 1 d), si accetta la verifica basata sul volume di cotone acquistato annualmente o sul contenuto del prodotto finale;»

ii) al criterio 1 a) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per il cotone convenzionale e IPM misto cotone biologico, è accettata quale prova di conformità una prova analitica qualitativa relativa alle modifiche genetiche comuni (*), effettuata secondo i metodi di riferimento dell'UE per l'analisi degli OGM e indicante un risultato negativo per il contenuto di OGM. Le prove sono effettuate su campioni di cotone grezzo provenienti da ciascun paese di origine prima di essere sottoposti a trattamenti a umido. La certificazione del cotone IPM mediante regimi che escludono il cotone geneticamente modificato è accettata quale prova di conformità.

(*) Commissione europea, *European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed — Qualitative GMO detection PCR methods*, <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/>;

iii) il criterio 1 b) è modificato come segue:

— la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:


«La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.»

— il quinto paragrafo è soppresso;

iv) al criterio 1 c), il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

La somma totale dei pesticidi elencati rilevati in occasione delle prove effettuate sul cotone non supera 0,5 ppm.»



v) al criterio 1 d), secondo paragrafo, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

- «i) su base annualizzata: si presentano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture che documentino i quantitativi di cotone acquistati su base annua presso i coltivatori o i gruppi di produttori e/o il peso totale del cotone certificato fino alla produzione del tessuto grezzo;
- ii) su base del prodotto finito: Si allega la documentazione corrispondente alla quantità di cotone usato in ciascun prodotto finale delle fasi di filatura e/o di tessitura. Tutta la documentazione fa riferimento all'organismo di controllo o di certificazione delle diverse forme di cotone.»;

vi) al criterio 3 a), il terzo e il quarto paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Valutazione e verifica: il richiedente allega la documentazione di cui sopra oppure relazioni di prova secondo il metodo di prova IWTO Draft Test Method 59. Le prove sono eseguite sui lotti o sulle partite di lana greggia, per paese di origine (se miste) e prima di qualsiasi trattamento a umido. Per ciascun lotto destinato alla lavorazione si sottopone a prova almeno un campione composito di diverse partite per ciascun paese di origine. Un campione composito consiste in:

- i) fibre di lana provenienti da almeno 10 lotti o partite scelti casualmente (per paese di origine), in cui vi sono più di 10 lotti o partite per detto paese di origine all'interno del lotto destinato alla lavorazione;
- ii) un campione per lotto o partita (a seconda di quale valore sia inferiore) per il lotto destinato alla lavorazione se vi sono meno di 10 partite nel lotto destinato alla lavorazione.

In alternativa è possibile presentare relazioni di prova per tutte le partite o lotti destinati alla lavorazione.

Se vige una deroga il richiedente presenta prove documentali intese a confermare la configurazione dell'impianto di lavaggio e relazioni di prova che dimostrino lo smaltimento degli ectoparassitocidi eventualmente presenti nei residui di lavaggio e nei fanghi.»;

2) alla sezione «3. Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici»:

a) al criterio 13 b), il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Salvo deroga specifica, il prodotto finito che comprende eventuali componenti o accessori non può contenere sostanze che soddisfano le seguenti condizioni:

- i) rispondono ai criteri dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- ii) sono state identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che istituisce l'elenco delle sostanze estremamente problematiche candidate all'inclusione.

Questo si applica alle sostanze usate per conferire determinate funzioni al prodotto finito nonché alle sostanze intenzionalmente impiegate nelle formule di produzione.


Non è concessa nessuna deroga alle sostanze estremamente preoccupanti, presenti in un articolo tessile o in una qualsiasi parte omogenea di un articolo tessile, in concentrazioni superiori a 0,10 % (peso/peso);»

b) il criterio 14 è modificato come segue:

i) il titolo e il primo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Criterio 14. Sostituzione delle sostanze e delle miscele pericolose usate nella tintura, nella stampa e nella finitura

Salvo deroga specifica e a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), non è consentito l'uso di quelle sostanze o miscele applicate ai tessuti e ai pannelli a maglia durante i processi di tintura, stampa e finitura, che permangono nel prodotto finito e rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo o nelle frasi di rischio di cui alla tabella 5. Queste restrizioni sono



applicabili anche alle sostanze funzionali incorporate nelle fibre sintetiche e nelle fibre artificiali durante la loro produzione. Questo criterio si applica alle sostanze chimiche di produzione nella forma in cui sono applicate al prodotto, sia come sostanze, sia come miscele.

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

ii) al criterio 14 b) la tabella 6 è modificata come segue:

— la sesta riga «iv) Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia» è sostituita dalla seguente:

«iv) Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia	H413	Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono: — rapidamente e/o intrinsecamente biodegradabili, o — non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici. Il prodotto soddisfa i requisiti di durata funzionale (cfr. criterio 25).»
---	------	---

— l'ottava riga «v) Ausiliari» è sostituita dalla seguente:

«v) Ausiliari che comprendono: vettori, agenti livellanti, agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti, leganti,	H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,	Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard. Le sostanze classificate H311, H331, H317 (1B) non possono essere presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori all'1,0 % (peso/peso).»
---	--	--

iii) il terzo paragrafo dopo la tabella 6 è sostituito dal seguente:

«Se le formule di produzione includono ausiliari recanti le classificazioni di pericolo specificate alla deroga v), si richiede la verifica sulla base di prove di laboratorio di un prodotto intermedio o finale oppure, in alternativa, un calcolo del riporto degli ausiliari classificati dai processi produttivi fino al prodotto finale.»;

c) al criterio 16 b) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità alla norma EN 12619 o altra norma equivalente. Si accetta altresì il calcolo delle emissioni di composti organici basato sul metodo descritto nel documento di riferimento della Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili per l'industria tessile. Si allegano le medie mensili delle emissioni totali di composti organici provenienti dai siti di produzione dei prodotti per i sei mesi precedenti la domanda. Se si pratica il recupero e il riutilizzo dei solventi, i dati di monitoraggio fungono da prova del funzionamento di tali sistemi.»;


3) la sezione «4. Criteri di idoneità all'uso» è modificata come segue:

a) al criterio 20, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La solidità delle tinte allo sfregamento a umido è almeno di livello 2-3. È consentito un livello 2 per il denim di colore scuro e un livello 1 per tutte le altre tonalità cromatiche di denim.»;

b) al criterio 21, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La solidità delle tinte allo sfregamento a secco è almeno di livello 4. È consentito un livello 3-4 per il denim di colore scuro e un livello 2-3 per tutte le altre tonalità cromatiche di denim.»;



4) la sezione «5. Responsabilità sociale delle imprese» è così modificata:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I criteri 26 e 27 riguardano le condizioni di lavoro e i diritti umani sul luogo di lavoro. Il criterio 26 si applica alle fasi di taglio, confezione e finitura della produzione di prodotti tessili, mentre il criterio 27 si applica specificamente alla produzione di denim.»;

b) al criterio 26, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la certificazione di conformità rilasciata da terzi, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, comprese visite in loco effettuate da ispettori in occasione del processo di verifica dell'Ecolabel relativo ai siti produttivi di taglio, confezione e finitura della catena di approvvigionamento dei loro prodotti muniti di licenza. Questo avviene al momento della domanda e successivamente durante il periodo di validità della licenza se si aggiungono nuovi siti produttivi.

Nei paesi in cui è stata ratificata la convenzione dell'OIL sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), la supervisione dell'OIL indica che il sistema nazionale di ispezione del lavoro è efficace e l'ambito di applicazione dei sistemi di ispezione riguarda i settori suelencati (*), si accetta la verifica eseguita da ispettori del lavoro nominati da un'autorità nazionale.

(*) Cfr. ILO NORMLEX (<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en>) e gli orientamenti contenuti nel manuale per l'utente.»;

5) al criterio 28, la seconda riga della tabella 11 sulle fibre di cotone è sostituita dalla seguente:

«Fibre di cotone	Contenuto biologico superiore al 50 %	Fatto con il xx% di cotone biologico. Solo cotone senza OGM
	Contenuto biologico superiore al 95 %	Fatto con cotone biologico. Solo cotone senza OGM
	Contenuto IPM superiore al 70 %	Cotone coltivato con meno pesticidi»

6) l'appendice 1 è modificata come segue:

a) la sezione e) è modificata come segue:


i) la seconda riga è sostituita dalla seguente:

«i) Finiture biocide impiegate per conferire proprietà biocida ai prodotti finiti. Applicabilità: tutti i prodotti	I biocidi (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) non sono incorporati nelle fibre, nelle stoffe o nel prodotto finale al fine di conferire proprietà biocida. Per esempio: triclosan, nanoargento, composti organici dello zinco, composti organostannici, composti di diclorofenil(estere), derivati del benzimidazolo e isotiazolinoni.	Non applicabile	Verifica: il richiedente dichiara il non utilizzo.
--	---	-----------------	---

(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»

ii) la quarta riga è sostituita dalla seguente:

«iii) Trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia Applicabilità: se applicati per conferire la proprietà.	Non sono consentiti trattamenti a base di acqua fluorurata, antimacchia e oleorepellenti. Tra questi si annoverano i trattamenti a base di carbonio perfluorato e polifluorato. I trattamenti non fluorurati sono rapidamente biodegradabili e/o biodegradabili a termine, o non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, né nei sedimenti acquatici. È inoltre necessaria la conformità al criterio 25 a) di idoneità all'uso.	Non applicabile	Verifica: i finitori presentano una dichiarazione di non utilizzo corroborata dalle schede di dati di sicurezza per i repellenti impiegati. Metodo di prova: Non applicabile»
--	---	-----------------	--




b) la sezione f) è modificata come segue:

i) nella tabella relativa ai «tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti», la prima e la seconda riga sono sostituite dalle seguenti:

«Detersivi, tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti»			
ii) Tutti i detersivi, tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti <i>Applicabilità:</i> tutti i processi a umido	Almeno il 95 % in peso degli ammorbidenti, agenti complessanti, detersivi e tensioattivi impiegati in ogni sito di trattamento a umido è: — rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche o — intrinsecamente biodegradabile e/o — eliminabile negli impianti di trattamento delle acque reflue. Il punto di riferimento per la biodegradabilità è costituito dall'ultima revisione della base di dati degli ingredienti dei detersivi: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_it.pdf	Non applicabile	Verifica: dichiarazione del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza e/o dai risultati di prove secondo i metodi OCSE o ISO Metodo di prova: Cfr. agenti di imbozzimatura e filatura (Appendice 1a) i/ii)
iii) Detersivi e tensioattivi anionici e cationici <i>Applicabilità:</i> tutti i processi a umido	I detersivi e i tensioattivi anionici e cationici usati presso ciascun sito di produzione a umido classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono biodegradabili a termine in condizioni anaerobiche Il punto di riferimento per la biodegradabilità è costituito dalla base di dati degli ingredienti dei detersivi: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_it.pdf	Non applicabile	Verifica: dichiarazione mediante schede di dati di sicurezza e/o del fornitore di sostanze chimiche corroborata dai risultati di prove svolte secondo i metodi OCSE o ISO Metodo di prova: EN ISO 11734, ECETOC No 28 OCSE 311»

ii) nella tabella «Ausiliari» la prima riga è sostituita dalla seguente:

«iv) Ausiliari usati nelle preparazioni e nelle formule. <i>Applicabilità:</i> tutti i prodotti	Non è consentito l'uso delle seguenti sostanze in nessun preparato o formula usato nei tessili, subordinatamente ai valori limite relativi alla relativa presenza nel prodotto finito: Nonilfenolo, isomeri misti 4-Nonilfenolo 4-Nonilfenolo, ramificato Ottilfenolo 4-Ottilfenolo 4-tert-ottilfenolo	Somma totale 25 mg/kg	Verifica: prova sul prodotto finito Metodo di prova: Estrazione mediante solvente seguita da cromatografia liquida — spettrometria di massa (LC-MS).
Alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati: Ottilfenolo poliossietilato Nonilfenolo poliossietilato P-nonilfenolo poliossietilato	Verifica: prova sul prodotto finito Metodo di prova: UNI EN ISO 18254»		



c) la sezione g) è modificata come segue:


i) la voce «iii) Biocidi» è sostituita dalla seguente:

<p>«iii) Biocidi usati per proteggere i tessuti durante il trasporto e lo stoccaggio. Applicabilità: tutti i prodotti</p>	<p>È consentito l'uso dei soli biocidi contenenti principi attivi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). I richiedenti sono tenuti a consultare la versione aggiornata dell'elenco di autorizzazioni: https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances Le seguenti sostanze sono sottoposte a restrizioni d'uso: — Clorofenoli (loro sali ed esteri) — Bifenili policlorurati (PCB) — Composti organostannici, compresi TBT, TPhT, DBT e DOT — Dimetilfumarato (DMFu)</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Verifica: Dichiarazione di non utilizzo rilasciata prima della spedizione e dello stoccaggio, corroborata dalle schede di dati di sicurezza.</p>
---	--	------------------------	---

(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»


ii) la voce «iv) Metalli estraibili» è sostituita dalla seguente:

<p>«iv) Metalli estraibili Applicabilità: tutti i prodotti aventi diversi valori limite applicabili a neonati e bambini di età inferiore a 3 anni.</p>	<p>I seguenti valori limite si applicano ai prodotti destinati ai neonati e ai bambini di età inferiore a 3 anni: Antimonio (Sb) Arsenico (As) Cadmio (Cd) Cromo (Cr) — Tessili tinti con coloranti a complesso metallico — Tutti gli altri tessuti Cobalto (Co) Rame (Cu) Piombo (Pb) Nichel (Ni) — Tessili tinti con coloranti a complesso metallico — Tutti gli altri tessuti Mercurio (Hg)</p>	<p>mg/kg 30,0 0,2 0,1 1,0 0,5 1,0 25,0 0,2 1,0 0,5 0,02</p>	<p>Verifica: prova sul prodotto finito Metodo di prova: estrazione — EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido) Rivelazione — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) o spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES).</p>
	<p>I seguenti valori limite si applicano a tutti gli altri prodotti compresi i tessuti d'interno: Antimonio (Sb) Arsenico (As) Cadmio (Cd) Cromo (Cr) — Tessili tinti con coloranti a complesso metallico — Tutti gli altri tessuti</p>	<p>mg/kg 30,0 1,0 0,1 2,0 1,0</p>	<p>Verifica: prova sul prodotto finito Metodo di prova: estrazione — DIN EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido) Rivelazione — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) o spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES).»</p>



Cobalto (Co)		
— Tessili tinti con coloranti a complesso metallico	4,0	
— Tutti gli altri tessili	1,0	
Rame (Cu)	50,0	
Piombo (Pb)	1,0	
Nichel (Ni)	1,0	
Mercurio (Hg)	0,02	

17CE2074



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1393 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3;


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti al fine di attuare l'obbligo di sbarco in alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), dello stesso regolamento, i piani sui rigetti possono includere misure tecniche intese a ridurre o, per quanto possibile, eliminare le catture indesiderate.
- (4) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 7 febbraio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una misura tecnica.
- (5) La raccomandazione comune propone, in particolare, che il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 sia modificato al fine di includervi una deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽³⁾, che vieta l'uso di determinati attrezzi da pesca in una zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord.
- (6) Il divieto di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 era stato introdotto per proteggere l'aringa prelevata come cattura accessoria nella pesca dello spratto.
- (7) In base alle consultazioni effettuate dagli Stati membri interessati, la percentuale di aringhe osservata nei campioni prelevati all'interno della zona in questione è attualmente inferiore a quella osservata nei campioni prelevati al di fuori di tale zona. Tali consultazioni hanno indicato che il divieto istituito dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 non offre attualmente la flessibilità necessaria per consentire alle navi di pescare là dove possono ridurre al massimo le catture indesiderate.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).



- (8) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Il 28 febbraio 2017 un gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura si è riunito per discutere le misure in questione.
- (9) Il parere del CIEM ⁽¹⁾ indica che la percentuale in peso di aringhe catturate in un'attività di pesca sperimentale dello spratto è risultata più elevata all'esterno che all'interno della zona di protezione dello spratto, ma che non vi era alcuna differenza in termini di numero. Su tale base, la pesca all'interno della zona di protezione dello spratto dovrebbe ridurre le catture indesiderate di aringa (in peso) rispetto alla pesca praticata al di fuori di essa; secondo il CIEM la revoca del divieto nella zona di protezione dello spratto non avrebbe probabilmente alcun effetto sugli stock di aringa o di spratto. Il CIEM ritiene che non sia necessario esaminare ulteriormente la zona di protezione dello spratto, in quanto altre misure di gestione sono sufficienti per controllare le catture accessorie di aringa.
- (10) Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono essere incluse nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014.
- (12) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Misure tecniche per la pesca dello spratto in una zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca dello spratto con i seguenti attrezzi da pesca è autorizzata nella zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord definita al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo:

- a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm;
- b) reti da circuizione, o
- c) reti da imbocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(¹) <http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=32869>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1394 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	112,5	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	125,5	0	AR
		145,2	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	249,8	15	AR
		202,6	29	BR
		295,5	1	CL
		214,6	26	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	306,1	0	BR
		346,8	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	354,1	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	203,9	25	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

17CE2076



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1395 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2017****recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che entrambi i tipi di entità debbano, come condizione per la loro registrazione, rispettare, tanto nel loro programma quanto nelle loro attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
- (2) In caso di dubbi quanto al rispetto concreto di tali valori da parte di un partito o di una fondazione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare una richiesta di verifica della situazione all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;
- (3) Prima di giungere a una decisione sull'opportunità o meno di revocare la registrazione di un partito o di una fondazione, l'Autorità consulta un comitato di personalità indipendenti, che formula un parere entro due mesi;
- (4) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, è stato istituito un comitato di personalità indipendenti;
- (5) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che esso sia costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del comitato:

- la signora Meglena KUNEVA,
- il signor António VITORINO.

2. La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e dell'assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO


DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI

Il sottoscritto, dichiara di aver preso atto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste. Il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi, o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni. Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un potenziale beneficiario. Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo, né membro del Consiglio o della Commissione. Di non essere titolare di un mandato elettorale. Di non essere funzionario né altro agente dell'Unione europea. Di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.

Fatto a ..., il

[DATA + FIRMA del membro designato del comitato di personalità indipendenti]

17CE2077



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1396 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2017

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Polonia e di alcune regioni del Regno Unito

[notificata con il numero C(2017) 5140]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che, qualora l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie della qualifica sanitaria relativa alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione dell'Unione.
- (3) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE. La Polonia e il Regno Unito figurano attualmente al punto B dell'elenco dei paesi o delle regioni con un rischio di BSE controllato.
- (4) L'OIE svolge un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di zone e paesi membri dell'OIE sulla base del rischio di BSE, in conformità alle disposizioni del suo codice sanitario per gli animali terrestri (*Terrestrial Code* ⁽³⁾).
- (5) Il 23 maggio 2017 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 26 sul riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (*Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries* ⁽⁴⁾), in vista della sua entrata in vigore il 26 maggio 2017. Tale risoluzione ha riconosciuto la Polonia e due regioni del Regno Unito, cioè l'Irlanda del Nord e la Scozia, come zone aventi un rischio di BSE trascurabile.
- (6) L'elenco di paesi o regioni riportato nell'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe quindi essere modificato in modo tale che la Polonia, l'Irlanda del Nord e la Scozia siano elencate al punto A, tra i paesi o le regioni con un rischio di BSE trascurabile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽³⁾ <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>.

⁽⁴⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A26_RESO_2017_BSE.pdf




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE*Stati membri*

- Belgio
- Bulgaria
- Repubblica ceca
- Danimarca
- Germania
- Estonia
- Croazia
- Italia
- Cipro
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Ungheria
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Slovenia
- Slovacchia
- Spagna
- Finlandia
- Svezia

Regioni di Stati membri

- Irlanda del Nord
- Scozia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera



Paesi terzi

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Cile
- Colombia
- Costa Rica
- India
- Israele
- Giappone
- Namibia
- Nuova Zelanda
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Singapore
- Stati Uniti
- Uruguay

B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE*Stati membri*

- Irlanda
- Grecia
- Francia
- Regno Unito, ad eccezione delle regioni Irlanda del Nord e Scozia


Paesi terzi

- Canada
- Messico
- Nicaragua
- Corea del Sud
- Taiwan

C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

- Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.»

17CE2078



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1397 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 5369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾, (UE) 2017/780 ⁽⁸⁾, (UE) 2017/819 ⁽⁹⁾, (UE) 2017/977 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2017/1139 ⁽¹¹⁾ e (UE) 2017/1240 ⁽¹²⁾ della Commissione per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.
- (4) La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione (UE) 2017/1240, solo l'Italia ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, precisamente nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.
- (5) La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.



- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).


⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).



- (¹⁰) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
- (¹¹) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
- (¹²) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 45).



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino	24.8.2017
— Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9	
— Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Maritino, a nord di via Cavour, della SP9	
— Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Est di Via Ploner, a Nord di Via Gradaro, a Est di Via Canova, a Nord di SP413 e Via Romana Nuova, a Nord-Est di Via Molinara, a Ovest di SP413	13.8.2017
— Comune di SUSTINENTE (MN): a Ovest di SP79, a Nord di SP482, a Nord di Via Sacchetta, costeggiando sponda sinistra del Fiume Po	
— Comune di RONCOFERRARO (MN): a Sud-Est di SP31, a Sud di SP30, a Sud di SP80	
— Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri	9.8.2017»
— Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale	
— Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est str. Profondi, di via Castellina	
— Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo	
— Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, e della SP15	


2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino	dal 25.8.2017 al 2.9.2017
— Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9	
— Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Maritino, a nord di via Cavour, della SP9	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Est di Via Ploner, a Nord di Via Gradaro, a Est di Via Canova, a Nord di SP413 e Via Romana Nuova, a Nord-Est di Via Molinara, a Ovest di SP413 — Comune di SUSTINENTE (MN): a Ovest di SP79, a Nord di SP482, a Nord di Via Sacchetta, costeggiando sponda sinistra del Fiume Po — Comune di RONCOFERRARO (MN): a Sud-Est di SP31, a Sud di SP30, a Sud di SP80 	dal 14.8.2017 al 22.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri — Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monte Verdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est str. Profondi, di via Castellina — Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo — Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, e della SP15 	dal 10.8.2017 al 18.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SOLFERINO (MN): a est di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino — Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) — Comune di CARPENEDOLO (BS) — Comune di ACQUAFREDDA (BS): a nord della SP6, della SP11 — Comune di GOITO (MN): a nord-ovest della str. Selvarizzo, a est di str. Villanova — Comune di CAVRIANA (MN) — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest di strada Bezzetti, a nord-ovest della SP19, di str. Cantonale, a ovest della SP7, a nord-est della SP236, a nord di Cascina Pivello — Comune di GUIDIZZOLO (MN) — Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP15, a ovest della SP7, a nord di via S. Martino, a nord-est di via Colombare Bocchere — Comune di CALVISANO (BS): a est di via Chiese, di via Tesoli, di via Paolo Brognoli, a nord della SP69, a est di via Montechiara — Comune di CALCINATO (BS): a nord della SP668 — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a nord di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a ovest della SP83, a nord di via Giuseppe Mazzini, a ovest di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a sud-ovest della SP9 — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, a nord-est di str. Casaloldo, a nord di Contrada Molino, a nord-ovest di str. Casalmoro, a est di str. Nuovissima, di str. Carobio, a nord-ovest di Contrada Casalpoglio, a nord di via Casalpoglio — Comune di MONTICHIARI (BS): a sud della SP668, a est di via Sant'Eurosia, di via Boschetti di Sopra, a sud di via Mantova, a est di via Padre Annibale di Francia, di str. Vicinale Scoler, di via Scoler, a sud della SP236, della SP668, a est della SP29, a nord-est di via Montechiara — Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-ovest della SP11, a est della SP25, a sud-est della SP668 	2.9.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MEDOLE: a sud della SP8, a sud-ovest di via Cà Morino, a est di via Cà Morino, di via S. Maritino, a sud di via Cavour, della SP9 — Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest della SP19, a sud della SP74, a ovest della str. S. Pietro — Comune di POZZOLENGO: a sud della E70 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SUSTINENTE (MN): a Est di SP79, a Sud di SP482 — Comune di QUINGENTOLE (MN) — Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN): a Est di SP28, a Sud-Est di SP10 — Comune di BIGARELLO (MN): a Sud di SP10, Via Gazzo — Comune di NOGARA (VR): a Sud di SR10, a Nord-Ovest di SP49, a Ovest di SP49, a Sud-Ovest di Via Brancon — Comune di SORGA' (VR) a sud di SR10 — Comune di PEGOGNAGA (MN): a Nord di SP49, a Est di Strada Ruggera, a Nord-Est di Strada Panazza Ruggera — Comune di SAN BENEDETTO PO (MN): a Nord di Tangenziale Sud, SP49 — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Ovest di Via Ploner, a Sud di Via Gradaro, a Ovest di Via Canova, a Sud di SP413 e Via Romana Nuova, a Sud-Est di Via Molinara, a Ovest di SP413 — Comune di BORGO VIRGILIO (MN): a Nord di SP413 e Strada Romana — Comune di MANTOVA (MN): a Est di SR62 (Via Parma), a Sud di SP28 (Via Brennero) — Comune di VILLIPENTA (MN) — Comune di CASTEL D'ARIO (MN) — Comune di SERRAVALLE A PO (MN) — Comune di GAZZO VERONESE (VR): a Ovest di Via Paglia, a Sud di SP23, a Ovest di via Ceraole, a Sud-Ovest di Via Dorso del Po — Comune di RONCOFERRARO (MN): a Nord-Est di SP482, a Nord-Ovest di SP31, a Nord di SP30, a Nord-Est di SP80 — Comune di QUISTELLO (MN): a Nord di Tangenziale Sud, a Nord-Ovest di Via Cortesa, a Nord-Ovest di Via N. Sauro, a Nord di SP496, a Est di Via Cantone, a Nord-Est di Via Basaglie, a Nord di Via Sanguinetto, a Ovest di SP72 	22.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALMORO (MN) — Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN): a nord-ovest della SP17, a nord-est della str. S. Fermo — Comune di RODIGO (MN): a nord-ovest della SP17 — Comune di CASTELGOFFREDO (MN): a ovest della SP8, a sud-ovest di str. Casaloldo, a sud di Contrada Molino, a sud-est di str. Casalmoro, a ovest di str. Nuovissima, di str. Carobio, a sud-est di Contrada Casalpoglio, a sud di via Casalpoglio — Comune di ACQUAFREDDA (BS): a sud di SP6, SP11. — Comune di REMEDELLO (BS): a nord di via Solferino, di via Dante, di via XXIV Aprile, a est della SP76, di via Silvio Pellico, a nord della SP29, a est di via Padre M. Cappellazzi, a sud-est della SP29 — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP18, di via I Maggio, di via S. Martino, di via Golfo, della SP19. A est di strada Bezzetti, sud-est SP19, strada Cantonale, a est di SP7, a sud-ovest di SP236, a sud di Cascina Pivello. 	18.8.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Comune di GOITO (MN): a ovest della SP19, della SP236, della SP23, a nord-ovest della SP17 — Comune di PIUBEGA (MN) — Comune di MARIANA MANTOVANA (MN) — Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP16, sud-ovest di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a sud della SP16, a sud-est della SP7, e della SP15. — Comune di CASALOLDO (MN): a ovest di str. Grassi, a sud di via Squarzieri — Comune di ASOLA(MN): a nord della SP7, a nord-est della SP68, a nord-est di via Bonincontri Longure, a nord di via Aporti, a nord-est di via SP343, a nord della SP2, a est di via Bassa di Casalmoro	
— Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP 15, a est della SP 7, a sud di San Martino, a sud-ovest di via Colombare Bocchere	dal 19.8.2017 al 2.9.2017»

17CE2079



REGOLAMENTO (UE) 2017/1398 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) La deroga che autorizza la cattura della spigola con determinate categorie di attrezzi è legata alla documentazione storica delle catture praticate con tali attrezzi. Si dovrebbe chiarire che la deroga è mantenuta in caso di sostituzione dei pescherecci, garantendo nel contempo che il numero di imbarcazioni soggette alla deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumenti.
- (3) Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Benché principalmente situata nelle acque norvegesi, la zona di gestione 3r del cicerello copre in parte anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. È opportuno garantire che i pescherecci dell'Unione possano avere accesso ai banchi di cicerello presenti nelle acque dell'Unione della zona di gestione 3r. Le possibilità di pesca stabilite per la zona di gestione 2r dovrebbero pertanto includere anche le acque dell'Unione della zona di gestione 3r.
- (4) Il 27 marzo 2017 il CIEM ha emesso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM IVA est e nella sottodivisione 20 (Mare del Nord settentrionale, nella fossa norvegese e nello Skagerrak). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 856 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nello Skagerrak e modificare il contingente dell'Unione nella fossa norvegese.
- (5) Negli anni precedenti il totale ammissibile di cattura (TAC) per lo spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mare del Nord è stato stabilito per anno civile, mentre il CIEM emette il suo parere per il periodo dal 1° luglio dell'anno in corso fino al 30 giugno dell'anno successivo. Tali periodi dovrebbero essere allineati in modo da far coincidere il periodo del TAC con quello del parere del CIEM. In via eccezionale, e solo a causa della transizione, il TAC per lo spratto dovrebbe essere modificato in modo da coprire il periodo di diciotto mesi che termina il 30 giugno 2018. Qualsiasi successiva possibilità di pesca dovrebbe essere fissata in linea con il periodo per il quale il CIEM emette il suo parere.
- (6) Nel regolamento (UE) 2017/127, il TAC per lo spratto è stato fissato a 33 830 tonnellate per coprire le catture di spratto nel primo semestre del 2017. Il CIEM ha consigliato che le catture effettuate tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 non superino 170 387 tonnellate. Pertanto, il TAC per lo spratto per diciotto mesi dovrebbe essere fissato in maniera da coprire le catture effettive che hanno avuto luogo nella prima metà del 2017 nei limiti del TAC fissato nel regolamento (UE) 2017/127 e il livello delle catture previsto nel parere del CIEM per i rimanenti dodici mesi, vale a dire dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



- (7) Il regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio ⁽¹⁾ ha soppresso la tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda (*Limanda limanda*) e la passera pianuzza (*Platichthys flesus*) per le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV, che figurava nell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127. È opportuno pertanto eliminare la limanda dalle note a piè di pagina dell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 in cui tale specie figura come cattura accessoria connessa.
- (8) Nella raccomandazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (CPANE) 1:2014 è stata vietata la pesca dello scorfano (*Sebastes mentella*) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II dal 1° gennaio al 30 giugno 2014. Il divieto ai sensi di tale raccomandazione non è più di applicazione al termine di tale periodo. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere modificate al fine di consentire l'avvio delle attività di pesca dello scorfano per tutto il 2017.
- (9) Nella sua riunione annuale del 2016 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 16-05 («raccomandazione 16-05») che fissa a 10 500 tonnellate il TAC per il pesce spada del Mediterraneo (*Xiphias gladius*) e istituisce un gruppo di lavoro al fine di definire un sistema di ripartizione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, stabilire il contingente assegnato alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti per il 2017 e definire il meccanismo per la gestione del TAC.
- (10) L'Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT il 23 dicembre 2016, ha confermato che avrebbe attuato la raccomandazione 16-05 a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, l'Unione ha confermato che a partire dal 2017 avrebbe attuato il fermo per il pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 11 della raccomandazione 16-05 nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo. È pertanto opportuno introdurre tale fermo come condizione funzionalmente collegata alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per il pesce spada del Mediterraneo.
- (11) Il gruppo di lavoro istituito dalla raccomandazione 16-05 si è riunito dal 20 al 22 febbraio 2017 e ha proposto un criterio di ripartizione nonché un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017. Nell'ambito di tale compromesso, la quota dell'Unione è stata fissata al 70,756 % del TAC dell'ICCAT, pari a 7 410,48 tonnellate per il 2017. È pertanto opportuno recepire nel diritto dell'Unione la quota dell'Unione e definire i contingenti assegnati agli Stati membri. La ripartizione dovrebbe essere basata sulle catture storiche praticate nel periodo di riferimento 2012-2015.
- (12) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno che le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino anche a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/127

Il regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che il numero dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumentino.»;

- 2) gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2017/127 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 81 del 28.3.2017, pag. 6).



*Articolo 2***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS



ALLEGATO

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

- a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	458 552 ⁽²⁾		
Regno Unito	10 024 ⁽²⁾		
Germania	701 ⁽²⁾		
Svezia	16 838 ⁽²⁾		
Unione	486 115		
TAC	486 115		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.


⁽²⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r e 3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R) per 2r; (SAN/234_3R) per 3r;	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	241 443	165 965	50 979	0	165	0
Regno Unito	5 278	3 628	1 114	0	4	0
Germania	369	254	78	0	0	0
Svezia	8 866	6 094	1 872	0	6	0
Unione	255 956	175 941	54 043	0	175	0
Totale	255 956	175 941	54 043	0	175	0»;



b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03 A.)
Danimarca	2 506		
Svezia	1 350		
Unione	3 856		
TAC	7 221		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»

c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	211		
Svezia	123 ⁽¹⁾		
Unione	334		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

d) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 890 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Danimarca	149 592 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Germania	1 890 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Francia	1 890 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	1 890 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Svezia	1 995 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	6 264 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	165 411 ⁽¹⁾		
Norvegia	10 000 ⁽²⁾		
Isole Færøer	1 000 ⁽²⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	176 411 ⁽¹⁾		TAC analitico


⁽¹⁾ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018.

⁽²⁾ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

⁽³⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

⁽⁴⁾ Inclusi i cicereelli.

⁽⁵⁾ Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»



e) nella tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nella zona IIIa, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.»

f) la tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfano <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	8 000 ⁽³⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

⁽³⁾ Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.»

2. Nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, la tabella relativa alle possibilità di pesca per il pesce spada nel Mar Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	16 ⁽¹⁾		
Cipro	59 ⁽¹⁾		
Spagna	1 822,49 ⁽¹⁾		
Francia	127,02 ⁽¹⁾		
Grecia	1 206,45 ⁽¹⁾		
Italia	3 736,26 ⁽¹⁾		
Malta	443,26 ⁽¹⁾		
Unione	7 410,48 ⁽¹⁾		
TAC	10 500		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017.»



REGOLAMENTO (UE) 2017/1399 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2017****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco UE figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate.
- (3) Alcuni additivi alimentari sono destinati a usi specifici per determinate pratiche e determinati trattamenti enologici. L'uso di tali additivi alimentari dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1333/2008 e alle disposizioni specifiche previste dalla pertinente normativa dell'Unione.
- (4) Le disposizioni specifiche che autorizzano l'uso di additivi nel vino sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dalla decisione 2006/232/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ come pure dalle loro misure di esecuzione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (6) L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (7) Il 24 febbraio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso del poliaspartato di potassio come stabilizzante del vino. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (8) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del poliaspartato di potassio come additivo alimentare e nel suo parere ⁽⁷⁾ del 9 marzo 2016 ha concluso che l'uso proposto nel vino, a un livello massimo di 300 mg/l e a livelli tipici compresi tra 100-200 mg/l, non pone problemi di sicurezza.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.


⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GUL 87 del 24.3.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016; 14(3):4435.



- (9) Il poliaspartato di potassio agisce come stabilizzante contro la precipitazione dei cristalli di tartrato nel vino (vini rossi, rosé e bianchi), ne potenzia la conservabilità e la stabilità e non influisce sulle proprietà organolettiche. È pertanto opportuno includere il poliaspartato di potassio nell'elenco UE degli additivi alimentari e assegnargli il numero E 456 per consentirne l'autorizzazione come stabilizzante del vino nelle disposizioni specifiche della pertinente normativa dell'Unione.
- (10) Le specifiche del poliaspartato di potassio (E 456) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza sarà inclusa per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008, al punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 452, è inserita la seguente nuova voce:


«E 456	Poliaspartato di potassio»
--------	----------------------------



ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 452 (iv), è inserita la seguente nuova voce:

«E 456 POLIASPARTATO DI POTASSIO	
Sinonimi	
Definizione	Il poliaspartato di potassio è il sale di potassio dell'acido poliaspartico, prodotto a partire dall'acido L-aspartico e dall'idrossido di potassio. Il processo termico trasforma l'acido aspartico in polisuccinimide, insolubile, che viene trattata con idrossido di potassio, consentendo l'apertura dell'anello e la polimerizzazione delle unità. L'ultima fase è quella dell'essiccazione a spruzzo che la trasforma in una polvere di colore marrone chiaro.
Numero CAS	64723-18-8
Denominazione chimica	Acido L-aspartico, omopolimero, sale di potassio
Formula chimica	$[C_4H_4NO_3K]_n$
Peso molecolare medio	Circa 5 300 g/mol
Tenore	Non meno del 98 % su base anidra
Dimensioni delle particelle	Non meno di 45 µm (non più dell'1 %, in peso, di particelle di dimensioni inferiori a 45 µm)
Descrizione	Polvere inodore di colore marrone chiaro
Identificazione	
Solubilità	Molto solubile in acqua e leggermente solubile nei solventi organici
pH	7,5-8,5 (40 % soluzione acquosa)
Purezza	
Grado di sostituzione	Non meno del 91,5 % su base anidra
Perdita all'essiccazione	Non più dell'11 % (105 °C, 12 ore)
Idrossido di potassio	Non più del 2 %
Acido aspartico	Non più dell'1 %
Altre impurità	Non più dello 0,1 %
Arsenico	Non più di 2,5 mg/kg
Piombo	Non più di 1,5 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,5 mg/kg
Cadmio	Non più di 0,1 mg/kg»



DECISIONE (UE) 2017/1400 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 4 luglio 2017

recante un'ulteriore proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
 - visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
 - vista la sua decisione (UE) 2016/1021, dell 8 giugno 2016, sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale ⁽²⁾,
 - vista la sua decisione (UE) 2017/846, del 16 marzo 2017, recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 198, paragrafo 11, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione d'inchiesta ha chiesto una proroga della sua durata affinché possa dare piena e adeguata attuazione al suo mandato, tenendo conto del numero dei documenti ancora da esaminare, delle analisi commissionate e delle parti interessate da sentire;
1. decide di prorogare di un ulteriore periodo tre mesi il mandato della commissione d'inchiesta.

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

⁽¹⁾ GUL 113 del 19.5.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 166 del 24.6.2016, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 125 del 18.5.2017, pag. 34.



DECISIONE (PESC) 2017/1401 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 18 luglio 2017****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 30 agosto 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1634 ⁽²⁾ relativa alla nomina del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 1° settembre 2016 fino al 21 agosto 2017.
- (3) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1339 ⁽³⁾ recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC fino al 21 agosto 2017.
- (4) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1342 ⁽⁴⁾ che proroga il mandato di EUBAM Libia dal 22 agosto 2017 fino al 31 dicembre 2018.
- (5) Il 12 luglio 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 22 agosto 2017 al 21 agosto 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia è prorogato dal 22 agosto 2017 al 21 agosto 2018.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 21 agosto 2017.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ G.U. L 138 del 24.5.2013, pag. 15.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1634 del comitato politico e di sicurezza, del 30 agosto 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2016) (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 10).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/1339 del Consiglio, del 4 agosto 2016, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 111).⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 60).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1402 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2017

relativa all'approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il costruttore BMW AG (il «richiedente») ha inoltrato il 23 giugno 2016 una richiesta di approvazione per la funzione di coasting con motore a regime minimo come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La domanda è stata giudicata completa.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 ⁽³⁾. Alla luce della complessità della tecnologia il periodo di valutazione è stato prorogato di cinque mesi in conformità all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, vale a dire fino al 23 agosto 2017.
- (3) La domanda si riferisce alla funzione di «coasting con motore a regime minimo» di BMW AG destinata all'uso in veicoli BMW della categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica. Il principio fondamentale alla base di questa tecnologia innovativa consiste nel disaccoppiare il motore a combustione dal sistema di trazione e prevenire così la decelerazione causata dal freno motore. La funzione dovrebbe essere attivata automaticamente nella modalità di guida predominante, ovvero la modalità selezionata automaticamente quando viene avviato il veicolo. In questo modo la funzione coasting può essere usata per aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. Quando è attivata la funzione di coasting, l'energia cinetica e potenziale del veicolo è direttamente impiegata per vincere la resistenza all'avanzamento e, di conseguenza, per diminuire il consumo di carburante. Per ottenere una decelerazione inferiore, il motore è disaccoppiato dal sistema di trazione mediante l'«apertura» di una frizione. Ciò è effettuato in automatico dalla centralina di controllo della trasmissione automatica. Durante le fasi di coasting il motore funziona a regime minimo («coasting con motore a regime minimo»).
- (4) La Commissione, con decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 ⁽⁴⁾, ha approvato una domanda di Porsche AG relativa a una funzione di coasting destinata all'uso esclusivamente nei veicoli Porsche della gamma S e della categoria M1 (coupé sport). La funzione di coasting con motore funzionante a regime minimo, oggetto della domanda di BMW AG, è destinata all'uso in veicoli BMW della categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica.
- (5) Il richiedente ha presentato una metodologia per determinare le riduzioni di CO₂ derivanti dall'uso della tecnologia di coasting con motore a regime minimo, tra cui un nuovo test di prova NEDC per dare la possibilità al veicolo di mettersi in funzione coasting. Per confrontare un veicolo munito della funzione di coasting con un

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19.

⁽³⁾ <https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52>


⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all'approvazione della funzione di coasting di Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 184 dell'11.7.2015, pag. 22).



veicolo di riferimento in cui la funzione di coasting non è installata, non è disponibile nel modo di guida predominante oppure è disattivata a fini di prova, entrambi i veicoli dovrebbero essere sottoposti allo stesso ciclo di prova NEDC modificato. Tuttavia, vista la difficoltà che il veicolo di riferimento incontra a seguire il tracciato della velocità del ciclo di prova NEDC modificato, il veicolo di riferimento è sottoposto a prova utilizzando il ciclo NEDC standard in condizioni di avviamento a caldo, tenendo conto delle condizioni modificate mediante un fattore di conversione applicato al calcolo dei risparmi di CO₂. Il fattore di conversione è determinato in funzione del veicolo e fa riferimento principalmente alla configurazione hardware del propulsore. Sulla base di studi precedenti il fattore di conversione risulta compreso nell'intervallo 0,96-0,99. Il richiedente ha chiesto che il fattore di conversione sia fissato a 0,98. La Commissione ritiene tuttavia che il richiedente non abbia fornito prove sufficienti per giustificare un fattore di conversione superiore a 0,96. Per questo motivo si considera appropriato mantenere il fattore di conversione al livello più basso dell'intervallo individuato, ovvero un valore di 0,960, in linea con il fattore di conversione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1132.

- (6) Un elemento fondamentale al fine della determinazione dei risparmi di CO₂ risiede nella proporzione della distanza percorsa dal veicolo con la funzione di coasting attivata, tenendo conto del fatto che tale funzione può essere disattivata in modi di guida diversi da quello predominante. Il richiedente ha proposto un fattore d'uso di 0,7 che esprime il rapporto tra la distanza osservata percorsa in condizioni di coasting in un test di guida in condizioni reali e la distanza percorsa in funzione di coasting in condizioni NEDC modificate. Tuttavia, il fattore d'uso proposto risulta essere un valore ottimale non suffragato da una solida analisi giustificativa. Sulla base di un'analisi integrativa, e tenendo conto dell'analisi effettuata ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2015/1132, è opportuno considerare un fattore d'uso più prudente, pari a 0,62.
- (7) Lo studio di caso realizzato da BMW AG ha interessato due veicoli muniti della stessa tecnologia di coasting con motore a regime minimo attiva fino alla velocità di 40 km/h. In prospettiva dell'imminente produzione di modelli BMW in grado di mantenere la funzione di coasting fino a 15 km/h, il richiedente ha proposto un metodo analitico per estenderne la portata in modo da coprire questo intervallo più lungo di attivazione della funzione di coasting. Il richiedente non ha tuttavia analizzato l'incidenza del periodo di coasting più esteso sul fattore d'uso. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione una funzione di coasting attiva almeno fino a quando la velocità viene ridotta a 40 km/h.
- (8) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e i criteri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 sono stati soddisfatti per almeno uno dei due veicoli presentati nello studio di caso. Inoltre, la domanda è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (9) In base alle informazioni contenute nella domanda suddetta e tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la valutazione della domanda di approvazione della funzione di coasting di Porsche AG nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2015/1132, è stato dimostrato in modo soddisfacente che la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW può garantire, per taluni veicoli BMW, una riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno 1 g di CO₂/km, conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. È pertanto necessario che l'autorità di omologazione verifichi che la soglia di 1 g di CO₂/km di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sia rispettata ai fini della certificazione dei risparmi di CO₂ dei veicoli BMW muniti di funzione di coasting con motore a regime minimo.
- (10) Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.
- (11) Per poter ottenere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO₂ ottenuti con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo certificata di BMW AG, il costruttore BMW AG dovrebbe trasmettere all'autorità di omologazione, a corredo della domanda di certificazione, una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del veicolo munito della funzione di cui trattasi alle condizioni stabilite nella presente decisione.
- (12) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

La funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la tecnologia innovativa è installata in veicoli BMW della categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica muniti della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW attivata automaticamente nel modo di guida predominante, ovvero il modo di guida che è sempre selezionato quando il veicolo è avviato, a prescindere dal modo operativo che era selezionato al momento dell'ultimo spegnimento del veicolo; la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW non deve poter essere disattivata nel modo di guida predominante da parte del conducente o mediante interventi esterni;
- b) la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW è attiva perlomeno fino a quando la velocità viene ridotta a 40 km/h;
- c) ai fini della prova di cui in allegato, nei veicoli in grado di mantenere la funzione di coasting fino a velocità inferiori a 40 km/h, la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW è disattivata quando la velocità del veicolo scende a 40 km/h.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO₂

Il costruttore BMW AG può chiedere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO₂ ottenuti con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo facendo riferimento alla presente decisione.

La domanda di certificazione è corredata di una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante che il veicolo munito delle tecnologia di cui trattasi è conforme alle condizioni di cui all'articolo 1 e che è rispettata la soglia dei risparmi di CO₂ (1 g di CO₂/km) specificata all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO₂

La riduzione delle emissioni di CO₂ ottenuta con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW, di cui all'articolo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.

Articolo 4

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 23 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Metodologia per determinare i risparmi di CO₂ ottenibili grazie alla funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW

1. INTRODUZIONE


Al fine di determinare il risparmio di CO₂ conseguibile mediante l'uso della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW è necessario specificare quanto segue:

- (1) i veicoli di prova;
- (2) la procedura di prova da seguire per determinare le emissioni di CO₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate;
- (3) la procedura di prova da seguire per determinare le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione;
- (4) il calcolo dei risparmi di CO₂;
- (5) il calcolo del margine statistico.

2. SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

Simboli latini

C_{CO_2}	— risparmi di CO ₂ [g CO ₂ /km];
CO ₂	— biossido di carbonio;
c	— parametro di conversione;
B_{MC}	— media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate [gCO ₂ /km];
E_{MC}	— media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [gCO ₂ /km];
B_{TAhot}	— media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento in condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione [gCO ₂ /km];
B_{TA}	— media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento in condizioni di prova a fini di omologazione [gCO ₂ /km];
E_{TA}	— media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova a fini di omologazione [gCO ₂ /km];
RCD_{RW}	— distanza relativa di coasting in condizioni reali [%];
RCD_{mNEDC}	— distanza relativa di coasting in condizioni di prova modificate [%];
UF	— fattore d'uso della tecnologia di coasting, 0,62 per la tecnologia di coasting con motore a regime minimo di BMW. Questo valore è rappresentativo unicamente del parco veicoli BMW;
s_{CO_2}	— margine statistico del risparmio totale di CO ₂ [g CO ₂ /km];
$s_{B_{TAhot}}$	— deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento in condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione [gCO ₂ /km];
$s_{E_{MC}}$	— deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [gCO ₂ /km];
s_{UF}	— deviazione standard della media aritmetica del fattore d'uso.



Pedici

RW — condizioni reali

TA — condizioni di omologazione

B — riferimento

3. VEICOLI DI PROVA

I veicoli di prova soddisfano le seguenti specifiche:

- a) veicolo ecoinnovativo: un veicolo sul quale la tecnologia ecoinnovativa è installata ed è attiva nel modo di guida predominante, quale definito all'articolo 1, lettera a);
- b) veicolo di riferimento: un veicolo sul quale la tecnologia innovativa è disattivata o non installata o non disponibile nel modo di guida predominante. Se non è possibile disattivare la tecnologia, è necessario garantire che la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW non sia attiva durante la procedura di prova sul dinamometro.

4. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂ DEL VEICOLO ECOINNOVATIVO IN CONDIZIONI DI PROVA MODIFICATE (E_{Md})

Le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli ecoinnovativi devono essere misurati in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101 (metodo di misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli muniti esclusivamente di motore a combustione interna). Le procedure e condizioni di prova seguenti sono modificate:

4.1. Precondizionamento del veicolo

Al fine di raggiungere le condizioni di prova a caldo del propulsore, sono eseguite una o più prove NEDC complete di precondizionamento.

4.2. Determinazione della resistenza all'avanzamento sul dinamometro

La determinazione della resistenza all'avanzamento sul dinamometro è effettuata su un banco dinamometrico a rullo singolo con le seguenti modalità:

- a) portare il veicolo alla temperatura di funzionamento utilizzando la procedura di precondizionamento di cui al punto 4.1;
- b) determinare la resistenza all'avanzamento sul dinamometro conformemente alle procedure operative standard di cui al regolamento UN/ECE n. 83 ⁽¹⁾.

4.3. Definizione della curva di decelerazione

La determinazione della curva di decelerazione in modalità coasting è effettuata su un banco dinamometrico a rullo singolo come descritto nelle seguenti fasi obbligatorie:

- a) portare il veicolo alla temperatura di funzionamento utilizzando la procedura di precondizionamento di cui al punto 4.1;
- b) eseguire una decelerazione in modalità coasting da una velocità iniziale non inferiore a 120 km/h fino all'arresto del veicolo o alla velocità più bassa possibile nella modalità coasting.


4.4. Generazione del profilo di velocità NEDC modificato (mNEDC):

Il profilo di velocità di mNEDC è generato come segue:

4.4.1. Ipotesi

- a) la sequenza di prova è costituita da un ciclo urbano composto da quattro cicli urbani elementari e da un ciclo extraurbano;
- b) tutte le rampe di accelerazione sono identiche al profilo NEDC;

⁽¹⁾ Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1).



- c) tutti i valori di velocità costante sono identici al profilo NEDC;
- d) quando viene disattivata la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW, i valori di decelerazione sono identici a quelli del profilo NEDC;
- e) le tolleranze di velocità e di tempo sono conformi al punto 1.4 dell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 101.

4.4.2. Vincoli

- a) la deviazione dal profilo NEDC è ridotta al minimo e la distanza complessiva è conforme alle tolleranze specificate del NEDC;
- b) la distanza al termine di ogni fase di decelerazione del profilo mNEDC è pari alla distanza al termine di ogni fase di decelerazione del profilo NEDC;
- c) per tutte le fasi di accelerazione, velocità costante e decelerazione, sono applicate tolleranze NEDC standard;
- d) durante le fasi di coasting, il motore a combustione interna è disaccoppiato e non è consentita la correzione attiva della curva di velocità dei veicoli.

4.4.3. Limiti del sistema

- a) limite di velocità inferiore per la funzione di coasting:

la modalità di coasting è disattivata a una velocità di coasting di 40 km/h attivando i freni. In questa fase una curva di decelerazione è seguita da una rampa di decelerazione come descritto per il profilo NEDC (v_{\min} nella figura 1);

- b) tempo minimo di arresto;


il tempo minimo dopo ogni fase di decelerazione in modalità coasting fino all'arresto del veicolo o alla fase di velocità costante è di 2 secondi (t_{\min}^{stop} nella figura 1);

- c) tempo minimo delle fasi di velocità costante;

il tempo minimo delle fasi di velocità costante dopo l'accelerazione o la decelerazione in modalità coasting è di 2 secondi (t_{\min}^{const} nella figura 1). Questo valore può essere aumentato per giustificati motivi di natura tecnica.


Figura 1

Profilo NEDC con limiti del sistema per la modalità coasting



4.5. Numero di prove

La procedura completa di prova sul banco di prova viene ripetuta almeno tre volte. Vengono calcolate la media aritmetica delle emissioni di CO₂ provenienti dal veicolo ecoinnovativo (E_{MC}) e la deviazione standard corrispondente ($s_{E_{MC}}$).



5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂ DEL VEICOLO DI RIFERIMENTO IN CONDIZIONI DI AVVIAMENTO A CALDO A FINI DI OMOLOGAZIONE [B_{TAhot}]

Le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli di riferimento devono essere misurati in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101 (metodo di misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli con solo motore a combustione interna). Le procedure e condizioni di prova seguenti sono modificate:

5.1. **Precondizionamento del veicolo**

Al fine di raggiungere le condizioni di prova a caldo del propulsore, sono eseguite una o più prove NEDC complete di precondizionamento.

5.2. **Numero di prove**

La procedura completa di prova in condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione sul banco di prova viene ripetuta almeno tre volte. Vengono calcolate la media aritmetica delle emissioni di CO₂ provenienti dal veicolo di riferimento (B_{TAhot}) e la deviazione standard corrispondente (s_{B_{TAhot}}).

6. CALCOLO DEI RISPARMI DI CO₂

Per calcolare il risparmio di CO₂ ottenuto tramite la tecnologia innovativa, si utilizza la seguente formula:

Formula 1:

$$C_{CO_2} = [(B_{MC} - E_{MC}) - (B_{TA} - E_{TA})] \cdot UF$$

dove:

C_{CO₂}: risparmi di CO₂ [gCO₂/km];

B_{MC}: media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate [gCO₂/km];

E_{MC}: media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [gCO₂/km];

B_{TA}: media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni di prova a fini di omologazione [gCO₂/km];

E_{TA}: media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova a fini di omologazione [gCO₂/km];

UF: il fattore d'uso per la tecnologia di coasting con motore a regime minimo di BMW è 0,62.

Se è dimostrato che la tecnologia innovativa non è attiva nelle condizioni di prova a fini di omologazione, la formula 1 può essere semplificata come segue:

Formula 2:

$$C_{CO_2} = (B_{MC} - E_{MC}) \cdot UF$$


Per determinare B_{MC}, si seguono le stesse condizioni di prova modificate utilizzate per un veicolo che non dispone della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW.



Si parte dall'ipotesi che il veicolo di riferimento sia in grado di effettuare una curva di decelerazione naturale (linea 2' nella figura 2) senza che il motore sia disconnesso dalle ruote, anche se con un'efficienza inferiore rispetto a un veicolo munito della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW (ovvero un veicolo in grado di disconnettere il motore dalle ruote).

Figura 2

Curva di decelerazione naturale per il veicolo di riferimento



La figura 2 illustra che, durante le fasi di decelerazione nelle condizioni di prova a fini di omologazione (3) e modificate (2' + 3'), il veicolo di riferimento non utilizza carburante (cut-off).

Al fine di determinare le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni modificate (B_{MC}), si utilizzano come base di calcolo le emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento determinate nelle condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione utilizzando un parametro di conversione (c-factor) che tiene conto dell'effetto delle condizioni di prova modificate in conformità alla seguente formula 3:

Formula 3:

$$c = \frac{B_{MC}}{B_{TA_{hot}}}$$

Di conseguenza la formula 2 diviene:

Formula 4:

$$C_{CO_2} = (c \cdot B_{TA_{hot}} - E_{MC}) \cdot UF$$


dove:

c: parametro di conversione pari a 0,960;

$B_{TA_{hot}}$: media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione [gCO₂/km];

E_{MC} : media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [gCO₂/km];

UF: fattore d'uso della tecnologia coasting per la tecnologia di BMW pari a 0,62; questo valore è rappresentativo unicamente del parco veicoli BMW.



7. CALCOLO DEL MARGINE STATISTICO

È necessario quantificare il margine statistico nei risultati della metodologia di prova. Il margine statistico del risparmio totale di CO₂ non supera 0,5 g di CO₂/km, espresso nella seguente formula 5:

Formula 5:

$$s_{cCO_2} \leq 0,5 \text{ gCO}_2/\text{km}$$

dove:

s_{cCO_2} : margine statistico del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km].

Il margine statistico è calcolato secondo la seguente formula 6:

Formula 6:

$$s_{cCO_2} = \sqrt{\left(c \cdot UF \cdot s_{B_{TA_{hot}}}\right)^2 + \left(-UF \cdot s_{E_{MC}}\right)^2 + \left[\left(c \cdot B_{TA_{hot}} - E_{MC}\right) \cdot s_{UF}\right]^2}$$

dove:

s_{cCO_2} : margine statistico del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km];

c: parametro di conversione pari a 0,960;

$B_{TA_{hot}}$: media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni di avviamento a caldo a fini di omologazione [gCO₂/km];

$s_{B_{TA_{hot}}}$: deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate [gCO₂/km];

E_{MC} : media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [gCO₂/km];

$s_{E_{MC}}$: deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO₂ del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [gCO₂/km];

UF: fattore d'uso per la tecnologia di coasting con motore a regime minimo di BMW pari a 0,62; questo valore è rappresentativo unicamente del parco veicoli BMW;


s_{UF} : deviazione standard della media aritmetica del fattore d'uso, pari a 0,019; questo valore è rappresentativo unicamente del parco veicoli BMW.

8. DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CHE LA SOGLIA MINIMA DI 1 g CO₂/km È SUPERATA IN MODO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO

Al fine di dimostrare che la soglia di 1 gCO₂/km è superata in modo statisticamente significativo è utilizzata la formula riportata di seguito:

Formula 7:

$$MT = 1 \text{ gCO}_2/\text{km} \leq C_{CO_2} - s_{cCO_2}$$



dove:

MT: soglia minima [gCO₂/km]

C_{CO₂}: risparmi di CO₂ [g CO₂/km];

s_{C_{CO₂}}: margine statistico del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km].

Se il risparmio di emissioni di CO₂, calcolato applicando la formula 4, è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica il secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

17CE2084



DECISIONE (UE) 2017/1403 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 giugno 2017

che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1 e 12.3 e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'indirizzo BCE/2012/13 del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione di un «Comitato per le infrastrutture di mercato» (Market Infrastructure Board), un nuovo organo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato.
- (2) Di conseguenza, la decisione BCE/2012/6 ⁽²⁾ dovrebbe essere modificata per rispecchiare l'istituzione del Comitato per le infrastrutture di mercato e il funzionamento del Comitato per T2S come una delle composizioni dedicate del Comitato per le infrastrutture di mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione BCE/2012/6 è modificata come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Definizioni**

I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato di cui all'indirizzo BCE/2012/13 ^(*) e al contratto quadro per T2S approvato dal Consiglio direttivo il 17 novembre 2011.

^(*) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).»;

2. nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. È istituito il comitato per T2S quale organo di governance, avente il compito di elaborare proposte al Consiglio direttivo in merito a questioni di importanza strategica e a compiti esecutivi di natura puramente tecnica a esso assegnati dal Consiglio direttivo. Esso opererà come una delle composizioni dedicate del Comitato per le infrastrutture di mercato (market infrastructure board, MIB).»;

3. all'allegato I, nella sezione «Composizione», il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il mandato di un membro del comitato per T2S dura 24 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato.»;

⁽¹⁾ GUL 215 dell'11.8.2012, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).



4. l'allegato II è modificato come segue:

a) nell'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di T2S o di sistemi di deposito accentrati che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del comitato per T2S. Sono messe in atto misure appropriate per individuare e evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (Internal Auditors Committee, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.»;

b) nell'articolo 2, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 2

Disposizione finale


La presente decisione entra in vigore il 23 giugno 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

17CE2085



INDIRIZZO (UE) 2017/1404 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 giugno 2017
che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2017/19)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1 e 12.3 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione di un Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board), un nuovo organo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato.
- (2) In pari data, il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione di un «Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti» in sostituzione del «Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento».
- (3) È stato istituito un «Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie» (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, di seguito «AMI SeCo») che ha rilevato le responsabilità del «Gruppo consultivo T2S» di fornire consulenza all'Eurosistema su materie rilevanti per il regolamento e le compensazione dei titoli, la gestione delle garanzie e T2S.
- (4) L'Indirizzo BCE/2012/13 ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere modificato per rispecchiare la sostituzione del Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento con il Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti, l'istituzione del Comitato per le infrastrutture di mercato e la sostituzione del Gruppo consultivo T2S con l'AMI SeCo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1


Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/13 è modificato come segue:

1. all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «25) per “Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie” (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) o “AMI SeCo” s'intende l'organismo consultivo il cui compito è quello di fornire consulenza all'Eurosistema su materie relative al regolamento e alla compensazione titoli, alla gestione delle garanzie e a T2S, e il cui mandato è pubblicato sul sito internet della BCE;
- 26) per “Comitato per le infrastrutture di mercato” (Market Infrastructures Board) o “MIB” s'intende l'organismo di governance il cui compito è quello di supportare il Consiglio direttivo assicurando che le piattaforme e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenute e ulteriormente sviluppate in linea con gli obiettivi assegnati dal Trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, applicabili di volta in volta;
- 27) per “Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti” (Market Infrastructure and Payments Committee) o “MIPC” s'intende il comitato dell'Eurosistema incaricato di assistere gli organi decisionali dell'Eurosistema nell'adempimento del dovere statutario del SEBC di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ivi inclusi i profili di continuità operativa, o quello che ne è il successore.»;

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).



2. all'articolo 2, il punto 18) è sostituito dal seguente:

«18) per “Comitato per T2S” si intende l'organismo di governance istituito ai sensi della decisione BCE/2012/6 avente il compito di elaborare proposte al Consiglio direttivo in merito a questioni di importanza strategica e dare esecuzione a compiti esecutivi di natura puramente tecnica in relazione a T2S e che opera come una delle composizioni dedicate del MIB»;

3. nell'articolo 7, ai paragrafi da 1 a 3, tutti i riferimenti al «gruppo consultivo T2S» sono sostituiti con «AMI SeCo»;

4. nell'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare conflitti di interesse tra la fornitura dei servizi di T2S da parte dell'Eurosistema e le funzioni di sorveglianza dell'Eurosistema, le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che:

a) i membri del Comitato per T2S non siano coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di T2S o di CSD che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del Comitato per T2S. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti;

b) i membri del Comitato per T2S non possono far parte del comitato di revisione interna (IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3;

c) le funzioni di sorveglianza di T2S sono separate dalle attività operative di T2S.»;

5. nell'articolo 9, ai paragrafi 3 e 4, tutti i riferimenti al «Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (PSSC)» sono sostituiti con «Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (MIPC).»;

6. l'allegato è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari


Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO

«ALLEGATO

GRUPPI NAZIONALI UTENTI

MANDATO

1. Obiettivi


- 1.1. I gruppi nazionali utenti (National User Groups, NUG) riuniscono i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all'interno dei loro mercati nazionali al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e il funzionamento di TARGET2-Securities (T2S). Essi costituiscono lo spazio in cui coinvolgere gli operatori dei mercati nazionali nei lavori del Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie (di seguito "AMI SeCo") e stabiliscono un legame formale tra l'AMI SeCo e i mercati nazionali. Essi operano sia come cassa di risonanza dell'ufficio per il programma T2S sia come soggetti che offrono un apporto all'AMI SeCo in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall'AMI SeCo. In tale veste, possono anche suggerire all'AMI SeCo questioni da prendere in esame.
- 1.2. I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche e degli aggiornamenti e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell'operatività sui mercati nazionali. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l'inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l'armonizzazione.

2. Responsabilità e compiti

- 2.1. I NUG nei mercati partecipanti a T2S sono responsabili di:
- a) valutare l'impatto della funzionalità di T2S, e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S, sul loro mercato nazionale. In questo contesto, si dovrebbe tenere debitamente conto del concetto di un "T2S snello" che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l'armonizzazione;
 - b) contribuire ai compiti di monitoraggio e attuazione collegati alle attività di armonizzazione di T2S supportati dall'AMI SeCo;
 - c) sottoporre all'attenzione dell'AMI SeCo preoccupazioni concrete suscitate dal mercato nazionale;
 - d) accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli;
 - e) coadiuvare i membri dell'AMI SeCo che rappresentano la comunità nazionale.
- 2.2. Nell'assolvere le proprie responsabilità, i NUG rispettano gli elevati standard di trasparenza che sono elementi essenziali di T2S.
- 2.3. Sebbene il punto centrale del mandato siano i mercati nazionali partecipanti a T2S, è vista con favore anche la creazione di NUG in mercati che ancora non partecipano a T2S. Se in tali mercati si decide di creare dei NUG, questi si conformano a un mandato analogo, al fine di preparare i rispettivi mercati alla partecipazione a T2S.

3. Composizione e durata

- 3.1. I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.
- 3.2. Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro a pieno titolo dell'AMI SeCo o un osservatore nell'ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Ove la BCN interessata non esprima né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell'AMI SeCo, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente del NUG non sia membro dell'AMI SeCo, un membro dell'AMI SeCo dovrebbe effettuare un coordinamento tra l'AMI SeCo e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l'AMI SeCo e il NUG. Ove nessun membro del NUG sia rappresentato nell'AMI SeCo, il NUG instaurerà una stretta collaborazione con il segretario dell'AMI SeCo al fine di essere informato sugli sviluppi di T2S.




- 3.3. Nei paesi dell'area dell'euro, il segretario dei NUG è espressione della BCN interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG e dovrebbe preferibilmente essere espresso dalla rispettiva BCN. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dall'Ufficio per il programma T2S per i segretari dei NUG attraverso la rete degli esperti dei NUG. I segretari dei NUG di mercati che non partecipano a T2S possono partecipare in qualità di ospiti alla rete di esperti dei NUG.
- 3.4. I membri dei NUG comprendono i relativi membri dell'AMI SeCo e gli osservatori (o gli alti rappresentanti da questi nominati, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone in possesso di conoscenze e di levatura tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale, tra cui esperti su questioni di contante. I membri del NUG possono pertanto comprendere i sistemi di deposito accentrato (CSD), i mediatori, le banche, le banche d'investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la BCN interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.
- 3.5. Il mandato dei NUG scade contemporaneamente al mandato dell'AMI SeCo, vale a dire con la sostituzione dell'accordo quadro e dell'accordo di partecipazione di valuta con un nuovo contratto e/o con la risoluzione dell'accordo quadro e dell'accordo di partecipazione di valuta con tutti i CSD e le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che li sottoscrivono.

4. Metodo di lavoro

- 4.1. I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Essi sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con l'Ufficio per il programma T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell'AMI SeCo o sollevati dal NUG. L'Ufficio per il programma T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG sui mercati partecipanti a T2S e organizza riunioni con i segretari dei NUG tramite la rete di esperti dei NUG per promuovere l'interazione tra i NUG e l'Ufficio per il programma T2S.
- 4.2. I NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell'AMI SeCo, in modo da poter fornire consulenza ai membri nazionali dell'AMI SeCo. Tuttavia nessun membro dell'AMI SeCo è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre osservazioni scritte all'AMI SeCo tramite il segretario dell'AMI SeCo e invitare un membro dell'AMI SeCo a esporre la propria opinione.
- 4.3. Il segretario del NUG si adopera per far circolare l'ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto della riunione del NUG sarà pubblicato sul sito internet di T2S e, ove opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN. La pubblicazione dovrebbe essere preferibilmente in inglese e, se richiesto, nella relativa lingua nazionale, entro le tre settimane successive ad ogni riunione del NUG.
- 4.4. I nominativi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.»

17CE2086



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175 del 7 luglio 2017)

Pagina 649, articolo 8, secondo paragrafo:

anziché: «I punti 4 e 5 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.»

leggasi: «I punti 4 e 5 dell'articolo 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.»

17CE2087

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-076) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 2 8 *

€ 10,00

